



EMANUELE TUCCARI

Assegnista di ricerca – Università del Piemonte Orientale

## SOPRAVVENIENZE E RIMEDI AL TEMPO DEL COVID-19

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Problemi diversi ma connessi, soluzioni distinte ma coordinate. – 3. La sospensione delle udienze e dei termini processuali e l'esigenza di soluzioni negoziali. – 4. Le soluzioni rimediali tradizionali. – 5. Le soluzioni rimediali emergenziali. – 5.1. I contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine ed impianti sportivi, i contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura e i contratti di trasporto, di pacchetto turistico e di soggiorno. – 5.2. I contratti di locazione ad uso commerciale. – 6. Conclusioni “de iure condito” e suggestioni “de iure condendo”.

1. – L'emergenza sanitaria che colpisce il nostro Paese, a seguito della diffusione contagiosa del Covid-19 (c.d. “Coronavirus”), rappresenta sicuramente un evento drammatico che ha sconvolto la vita di tutti noi. Quest'emergenza ha portato con sé la perdita di decine di migliaia di vite umane e l'adozione di stringenti misure di contenimento limitative della nostra libertà (dalle restrizioni alla libertà di movimento, attraverso il divieto di uscire dalla propria abitazione se non per cause prestabilite, ai vincoli posti alla libertà d'iniziativa economica privata, tramite la chiusura forzata, totale o parziale, delle attività commerciali, nonché delle attività produttive non essenziali).

Le conseguenze più significative riguardano purtroppo le fasce più deboli e fragili della popolazione sia con riferimento alla *salute pubblica* (pur apparendo ormai lontane le riflessioni circa una sostanziale immunità della popolazione giovanile al *virus*, non è, perlomeno attualmente, in discussione l'oggettiva maggiore letalità dell'infezione fra soggetti anziani e con malattie pregresse) sia con riferimento alle *difficoltà economiche* (particolarmente devastanti nell'ambito dei ceti sociali medio-bassi). Uno scenario capace di mettere a repentaglio, com'è stato autorevolmente sostenuto<sup>1</sup>, la comunità naziona-

---

<sup>1</sup> Cfr., nella letteratura giusprivatistica, F. DI MARZIO, *Comunità. Affrontiamo la nostra prova*, in *giustiziacivile.com*, 12 marzo 2020, 1 ss.; F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “Coronavirus”*, in *giustiziacivile.com*, 17 marzo 2020, 1 ss.



le (e non solo)<sup>2</sup>: si tratta di una duplice sfida (sanitaria ed economica) che non possiamo permetterci di perdere. Non è un caso che – seppure con alcuni *deficit* di chiarezza<sup>3</sup> (derivanti soprattutto dal ricorso a strumenti normativi non sempre appropriati<sup>4</sup>, dalla sistematica sovrapposizione di disposizioni nazionali, regionali e locali<sup>5</sup>, e da un *drafting* legislativo spesso discutibile<sup>6</sup>) – la maggior parte delle recenti misure siano rivolte a supportare la popolazione nella sfida per la sopravvivenza, fisica ed economica, ancor oggi in atto.

Ciò non toglie che, a fianco delle drammatiche vicende appena richiamate, l'emergenza del c.d. "Coronavirus" ponga, com'è stato da più parti già sottolineato, anche una serie di questioni strettamente giusprivatistiche. Si tratta, in particolare, di problematiche sorte soprattutto nell'ambito di rapporti contrattuali di durata a prestazioni corrispettive, ove l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione ed il contagio da Covid-19 – a partire dal divieto di uscire di casa, dall'interruzione forzata (e prolungata) di molte attività commerciali e produttive ritenute non essenziali (o strategiche) e, più in generale, dalle severe limitazioni che scandiranno il ritorno di tutti alla normalità – si configurano come sopravvenienze, verificatesi nell'intervallo temporale fra il perfezio-

---

<sup>2</sup>L'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi si è spinto ad affermare: "The coronavirus pandemic is a human tragedy of potentially biblical proportions" (M. DRAGHI, *We face a war and must mobilise accordingly*, in *FT Series. Coronavirus: the economic cure*, <https://www.ft.com/content/c6d2de3a-6ec5-11ea-89df-41bea055720b>).

<sup>3</sup>Sul punto, cfr. S. CASSESE, *Il dovere di essere chiari*, in *Il Corriere della Sera*, 24 marzo 2020, 1, 28.

<sup>4</sup>L'abuso dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri durante l'emergenza sanitaria ha sollevato non poche perplessità nella letteratura (specie giuspubblicistica): non è mancato, infatti, chi ha sottolineato l'esigenza di ricorrere maggiormente all'adozione di decreti legge anziché di DPCM (cfr. L. A. MAZZAROLLI, «*Riserva di legge*» e «*principio di legalità*» in tempo di emergenza nazionale, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), Osservatorio Emergenza Covid-19, 23 marzo 2020, 1 ss.; M. CAVINO, *Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), Osservatorio Emergenza Covid-19, 18 marzo 2020, 1 ss.) e chi ha lamentato soprattutto il mancato coinvolgimento (o il coinvolgimento solo marginale) del Parlamento nella gestione della crisi (G. AZZARITI, *I pieni e solitari poteri del capo del governo extra ordinem*, in *Il manifesto*, 19 marzo 2020, in <https://ilmanifesto.it/i-pieni-e-solitari-poteri-del-capo-del-governo-extraordinem/>).

<sup>5</sup>Cfr. B. CARAVITA, *L'Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 18 marzo 2020, 6, 2020, IV ss., spec. IX; A. RUGGERI, *Il Coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta*, in *Diritti regionali*, 21 marzo, 2020, 1, 2020, 368 ss., spec. 372 ss.; F.F. PAGANO, *Il principio di unità e indivisibilità della Repubblica ai tempi dell'emergenza Covid-19*, in *BioLaw Journal*, 18 marzo 2020, 1 ss.

<sup>6</sup>Cfr. S. CASSESE, *Il dovere di essere chiari*, cit.; A. RUGGERI, *Il Coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta*, cit., 375. Per una riflessione recente sul ruolo del *drafting* legislativo, cfr. A. BELVEDERE, *Alcuni aspetti del drafting legislativo*, in *juscivile*, 2019, 73 ss.



namento dell'accordo e la completa esecuzione della prestazione dovuta, tali da sconvolgere l'originario assetto contrattuale stabilito dalle parti.

L'attuale situazione sollecita pertanto, oltre all'azione del personale medico-sanitario e all'intervento dei maggiori esperti economici, la riflessione dei giuristi circa l'individuazione dei possibili strumenti per reagire prontamente ai possibili effetti dell'emergenza nell'ambito dell'esecuzione dei rapporti fra privati. S'intende così contribuire, con umiltà, allo sforzo ricostruttivo sollecitato dai primi commentatori circa gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19 nel diritto dei contratti<sup>7</sup>.

A tal fine, la presente analisi – dopo una riflessione preliminare sull'opportunità di coordinamento fra rimedi “macro-” e “micro”-scopici (§ 2) e sulla preferenza per soluzioni negoziali (§ 3), nonché un'essenziale sintesi della disciplina generale sulle sopravvenienze (§ 4) – prenderà in considerazione le principali novità legislative (contenute nei provvedimenti emergenziali finora adottati) (§ 5 ss.) per poi concludere con alcune sintetiche proposte funzionali, per un verso, a ricostruire l'attuale sistema rimediale e, per un altro, a fornire possibili nuove risposte alle sfide poste dall'emergenza (giuridica ed economica) da Covid-19 (§ 6).

2. – Mai come stavolta l'analisi del giusprivatista deve partire dalla comprensione delle caratteristiche “macro-scopiche” (e non più soltanto “micro-scopiche”) dello *shock* prodotto dalle misure di contenimento. Sia chiaro: si tratta di prender in considerazione problemi *distinti*, ma *connessi fra loro*. Il problema “macro-scopico”, riconducibile all'effetto delle misure di contenimento sull'intero mercato, è destinato a comportare verosimilmente un significativo impoverimento della popolazione nel suo complesso. Il problema “micro-scopico”, che ci riguarda (come privatisti) più da vicino, attiene all'effetto diretto delle misure sulla singola relazione contrattuale. Un esempio ci aiuterà a comprendere meglio: le misure di contenimento possono comportare l'impoverimento del conduttore, perché licenziato o posto in cassa integrazione a seguito della crisi, mettendolo conseguentemente in difficoltà nel pagare il canone al locatore come nell'acquistare beni di prima necessità (si tratta di riflessi del problema, per così dire, “macro-scopico”), ma le stesse misure di contenimento possono anche stravolgere l'accordo su cui era fondato l'originario contratto stipulato dal conduttore con il locatore di un immobile ad uso commerciale non più aperto al pubblico oppure riaperto al pubblico con si-

---

<sup>7</sup> Cfr. A. M. BENEDETTI, R. NATOLI, *Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito*, in *dirittobancario.it*, 25 marzo 2020.



gnificative limitazioni rispetto al passato (si tratta di conseguenze dirette del problema, per così dire, “micro-scopico”). Sono problemi chiaramente distinti.

Soltanto il secondo problema, quello c.d. “micro-scopico”, rientra solitamente nell’analisi sulle sopravvenienze contrattuali, perché le misure di contenimento finiscono per incidere direttamente sulle prestazioni dovute dalle parti e sulla loro relazione contrattuale. Pensare, però, di elaborare strumenti rimediali predeterminati per affrontare l’attuale crisi a livello “micro-scopico” senza considerare la soluzione del problema “macro-scopico” (rappresentato, in sostanza, dal pericolo di un impoverimento generalizzato dell’intera popolazione) rischia di rivelarsi velleitario. In altri termini, sembra poco credibile – in assenza d’importanti iniezioni liquidità nel sistema, nonché di aiuti significativi, monetari e fiscali, agli attori economici del mercato (dalle famiglie alle imprese) – la pretesa d’individuare regole capaci di addossare gli effetti dell’attuale situazione sempre ad alcuni anziché ad altri contraenti. Velleitario o addirittura controproducente. Per venire, infatti, a rimedi contrattuali, a livello perciò “microscopico”, eccessivamente “rigidi” rischia di costringere intere categorie di attori economici ad assumersi costi talmente significativi da sconvolgere non soltanto l’economia del singolo rapporto contrattuale, ma anche la stabilità di interi settori economici per una sorta di effetto “domino” riconducibile al propagarsi, con ogni probabilità, della “crisi” contrattuale alla “crisi” (aziendale o personale) del contraente. Si pensi, per esempio, all’impresa somministrante che si è trovata nell’impossibilità, per via delle misure di contenimento, di consegnare delle materie prime nell’ambito di un importante cantiere edilizio lombardo: si tratta senza dubbio, sotto il profilo strettamente civilistico, di un’ipotesi d’impossibilità temporanea ex art. 1256, comma 2, cod. civ. Ma cos’accadrà ad imprese del genere se non ricevono alcun aiuto nell’immediato? Come saranno pagati, nel frattempo, lavoratori ed eventuali subfornitori? Come riusciranno ad adempiere tutti i soggetti coinvolti (persone fisiche e giuridiche) ai loro obblighi fiscali? L’originario problema (per così dire, “microscopico”) dell’impossibilità temporanea della consegna delle materie prime rischia così di provocare, con il passare del tempo, non soltanto difficoltà nell’ambito del contratto di somministrazione, ma, a seguire, una serie di crisi aziendali e familiari.

Nell’ottica di chi scrive, pertanto, *a fronte di problemi (micro e macro-scopico) diversi, ma – come si è cercato di rilevare – pericolosamente connessi, risulta necessario fornire soluzioni, seppure distinte, coordinate fra loro.*

Non c’è dubbio – com’è stato, infatti, puntualmente già sottolineato<sup>8</sup> – che le singole

---

<sup>8</sup> V., per tutti, T. DALLA MASSARA, *Emergenza sanitaria ed esigenza di regole: scenari e proposte*, in *dirittobancario.it*, 30 marzo 2020, 1 ss.



soluzioni rimediali (preferibilmente manutentive dell'originario rapporto contrattuale per evitare che la perdita dei singoli contratti porti a conseguenze più gravi di tipo sistemico, come l'irreversibile crisi di numerose famiglie e aziende) richiedano l'adozione contestuale di misure (giuridiche, fiscali ed economiche), a livello "macro-scopico", a dir poco incisive per evitare di predisporre una risposta non adatta all'attuale situazione di crisi complessiva<sup>9</sup>. Serve una risposta articolata che non può esaurirsi soltanto in una risposta rimediale "micro-scopica", ma che deve coinvolgere tutti gli ambiti del diritto (pubblico e privato) e dell'economia tramite un approccio "integrato" che consenta di evitare riflessi pericolosi nell'ambito di problemi e settori, come si è visto, sempre più interconnessi. Le risposte ai problemi (giuridici, economici e fiscali) saranno pertanto soluzioni *distinte* ma necessariamente *coordinate* fra loro<sup>10</sup>.

L'attuale crisi sembra, infatti, capace di incidere significativamente sulla vita di tutti noi e, direttamente o indirettamente, sulla maggior parte delle nostre relazioni contrattuali, richiedendo soluzioni rapide ed efficaci da coordinare fra loro perché, riprendendo (seppur *a contrario*) le parole rese celebri da due prestigiosi economisti, "this time is different"<sup>11</sup>.

Senza cedere pertanto né alla pretesa di risolvere i problemi di oggi soltanto con i rimedi contrattuali di ieri, né alla suggestione opposta di stravolgere completamente "quel 'miracolo' tedesco che è il rapporto obbligatorio"<sup>12</sup>, sembra preferibile imboccare una stretta via che – perlomeno in uno Stato (come quello italiano) che si proclama (spesso ancora prima di esserlo realmente)<sup>13</sup> fondato sul dovere di solidarietà politica, economi-

---

<sup>9</sup> Risulta pertanto difficile pensare di risolvere stavolta i problemi giusprivatistici (così come sanitari ed economici) senza un'azione "integrata" fra i vari soggetti del mercato. Per un approccio "integrato" nell'ambito delle scienze sociali, cfr., *ex multis*, C. PASSERA, *Un piano integrato per affrontare la crisi sanitaria ed economica*, in *IlSole24Ore*, 5 aprile 2020, 1, 13; M. MINENNA, *Coronavirus bond: ecco l'alternativa*, in *IlSole24Ore*, 5 aprile 2020, 1, 11.

<sup>10</sup> Nella stessa direzione mi sembrano muoversi le considerazioni di C. SCOGNAMIGLIO, *L'emergenza COVID-19: quale ruolo per il civilista?*, in *giustiziacivile.com*, 15 aprile 2020, spec. 7 ss.

<sup>11</sup> C. M. REINHART, K. S. ROGGOFF, *This Time Is Different*, Princeton University Press, 2009 (trad. it. *Questa volta è diverso*, Milano, 2010). Il testo era volto, infatti, a riflettere – più che sulle peculiarità – sulle considerevoli somiglianze che, quasi sempre, si riscontrano fra le crisi finanziarie succedutesi nel corso del tempo e nei vari Paesi.

<sup>12</sup> M. SPANÒ, *Il contratto in "crisi". Su sopravvenienze, solidarietà e politica del debito*, in <https://www.dinamopress.it/news/contratto-crisi-sopravvenienze-solidarieta-politica-del-debito/>. Nello stesso senso sembrano muoversi le considerazioni di R. DI RAIMO, *Le discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda*, in *giustiziacivile.com*, 9 aprile 2020, 1 ss.; R. FRANCO, *Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità*, in *giustiziacivile.com*, 6 maggio 2020, 1 ss.

<sup>13</sup> Com'è stato recentemente sottolineato, "le declamazioni solidaristiche – una costante negli ultimi decenni, specie in alcune discutibili declinazioni giurisprudenziali – ora possono affrontare una sfida vera,



ca e sociale (art. 2 Cost.)<sup>14</sup> – deve necessariamente passare per un’attenta riconsiderazione ed integrazione di rimedi contrattuali, tradizionali ed emergenziali, con i numerosi strumenti (giuridici ed economici) pubblicistici (statali ed europei) nell’ottica di una complessiva *socializzazione dei costi* della crisi<sup>15</sup>.

3. – Nell’ottica di un approccio “integrato”, lo studioso delle sopravvenienze contrattuali, per un verso, deve attendere e, in un certo senso, auspicare l’adozione d’incisive misure da parte del Governo nazionale ed europeo (anche tramite il necessario coinvolgimento del sistema bancario nazionale e della B.C.E.) per rispondere al problema rappresentato dall’impoverimento di famiglie ed imprese e, per un altro, deve prospettare, a sua volta, delle ricostruzioni rimediali capaci di fronteggiare efficacemente le conseguenze delle misure di contenimento nelle relazioni contrattuali ed evitare così che tali difficoltà concorrano ad aggravare la crisi dell’intero tessuto economico e sociale del Paese.

In quest’ottica, si devono necessariamente tenere in considerazione le misure emergenziali adottate dal Governo nell’ambito della giustizia civile. In particolare, la sospensione, resa necessaria sempre dall’emergenza sanitaria, delle udienze e dei termini processuali (prorogata fino all’11 maggio 2020)<sup>16</sup>, sembra suggerire l’adozione di soluzioni “micro-

---

quella dell’emergenza, per vincere la quale il contratto deve valorizzare il suo lato solidaristico” (A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”*, in *I Contratti*, 2020, 214).

<sup>14</sup> La letteratura sul dovere di solidarietà, anche per quanto riguarda i rapporti tra privati, è ormai praticamente sterminata. Per un’autorevole (e recente) riflessione sulla solidarietà nel nostro ordinamento, cfr., per tutti, S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un’utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014, 3 ss., 39 ss. Rilevanti, ai nostri fini, risultano non soltanto le considerazioni circa la solidarietà come virtù dei tempi difficili e, al contempo, fondamento dell’intero sistema, ma anche le riflessioni sulla specificazione costituzionale del principio di solidarietà come “un insieme di doveri [...] declinati con riferimento alla politica, all’economia, alla socialità” (come noto, infatti, l’art. 2 Cost. recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”). Per alcune recenti riflessioni (di ampio respiro) sulla solidarietà, cfr. U. MATTEI, A. QUARTA, *Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti*, in *giustiziacivile.com*, 7 maggio 2020, 1 ss.

<sup>15</sup> S’intende così riecheggiare formulazioni che, a vario titolo ed in ambiti diversissimi del sapere, richiamano lo sforzo di collaborazione fra gli uomini di fronte a particolari avversità (si pensi per esempio – come riportato da C. SCOGNAMIGLIO, *L’emergenza COVID-19: quale ruolo per il civilista?*, cit., spec. 5 – alla “social catena” di leopardiana memoria). Per una significativa (e forse fin eccessiva) ripresa dell’ideale della solidarietà nell’ambito contrattuale, cfr. G. FEDERICO, *Adeguamento del contratto e doveri di solidarietà: per un’ermeneutica della dignità*, in [http://www.questionegiustizia.it/articolo/adequamento-del-contratto-e-doveri-di-solidarieta-per-un-ermeneutica-della-dignita\\_09-04-2020.php](http://www.questionegiustizia.it/articolo/adequamento-del-contratto-e-doveri-di-solidarieta-per-un-ermeneutica-della-dignita_09-04-2020.php).

<sup>16</sup> La sospensione delle udienze e dei termini processuali, prevista dapprima dall’art. 1, comma 1 e 2, del





scopiche” fondate più sull’autonomia privata che sull’immediato ricorso all’intervento giudiziale.

Nessuna reale possibilità di scelta è stata data fino a metà maggio 2020: la sospensione delle udienze e dei termini processuali ha imposto alle parti di cercare una soluzione negoziale, prima ancora che giudiziale, per affrontare le circostanze sopravvenute durante l’esecuzione del rapporto contrattuale.

Anche in un secondo momento, però, non sembra auspicabile che la soluzione nel caso di sopravvenienze riconducibili all’adozione delle misure di contenimento passi, almeno nella maggior parte dei casi, per l’intervento del giudice. E ciò per almeno tre ordini di ragioni.

Il primo è legato alle tempistiche della nostra giustizia civile che rischia di trovarsi “assaltata” dalle nuove (e più disparate) domande, con inevitabili ulteriori rallentamenti e disagi per imprese e famiglie (fino ad oggi) sopravvissute.

Il secondo ordine di ragioni è legato alla convinzione che – data l’eccezionalità della situazione ed i possibili riflessi delle misure di contenimento su ogni genere di contratto e di contraenti (spesso ciascun soggetto avrà concluso più accordi con caratteristiche molto diverse fra loro, ma ugualmente stravolti dalle misure di contenimento) – la soluzione, a livello “micro-scopico”, dev’essere fornita prevalentemente dall’autonomia dei privati, che conoscono bene non soltanto le conseguenze delle circostanze sopravvenute, ma anche le caratteristiche concrete dello specifico rapporto, potendo così delineare congiuntamente (e consapevolmente) una modifica dell’accordo contrattuale originario. In altri termini – a meno di voler affollare, dopo la sospensione, le aule (fisiche o virtuali)

---

decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, è stata poi prorogata ai sensi dell’art. 83, comma 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al 15 aprile 2020 e poi nuovamente prorogata ai sensi dell’art. 36, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 fino all’11 maggio 2020. Sulla sospensione delle udienze e dei termini processuali a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, cfr. A. PANZAROLA, M. FARINA, *L’emergenza Coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura*, in *giustiziacivile.com*, 18 marzo 2020, 1 ss.; D. MAFFEIS, *Problemi dei contratti nell’emergenza epidemiologica da Covid-19*, in *giustiziacivile.com*, 10 aprile 2020, 1 ss.; A. VILLA, *I termini processuali civili ai tempi del Covid-19*, in *Riv. dir. aff.*, 2020; G. SCARSELLI, *Interpretazione e commento del decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 di differimento delle udienze e sospensione dei termini processuali civili per contrastare l’emergenza da COVID 19*, in *www.judicium.it*, 9 marzo 2020; V. LOMBARDI, *Sul recente (e caotico) intervento legislativo in materia di giustizia civile*, in *www.judicium.it*, 23 marzo 2020; P. MACIOCCHI, *Processi fermi fino all’11 Maggio. Fa eccezione la custodia cautelare*, in *IlSole24Ore*, Focus “Decreto Imprese. Tutte le novità”, 16 aprile 2020, 15. Sull’argomento è recentemente intervenuta, per fornire talune delucidazioni, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 16 aprile 2020 (“Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Primi chiarimenti”, v. [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.10\\_16.04.2020.pdf/bc93af91-afa4-aaaa-417a-dca359f49887](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.10_16.04.2020.pdf/bc93af91-afa4-aaaa-417a-dca359f49887)).



dei Tribunali (aggiungendo ai consueti rischi del giudizio quelli epidemiologici) – sembra preferibile sempre la soluzione negoziale: chi meglio dei contraenti, se ben indirizzati da legislatore ed interpreti, può conoscere le condizioni specifiche dei singoli rapporti contrattuali nell’attuale situazione di crisi generale?

Il terzo ordine di ragioni, per evitare il ricorso su larga scala all’intervento giudiziale, riprende l’argomento, già accennato, della c.d. “socializzazione dei costi” della crisi. Non si tratta di riconoscere al diritto privato una centralità nella redistribuzione delle ricchezze, sia perché tale compito spetta tradizionalmente ad altri settori del diritto (come, per esempio, al diritto tributario), sia perché, con ogni probabilità, un’eventuale redistribuzione fra i contraenti – ricorrendo, cioè, a metodi rimediali contrattuali (o, in senso lato, “privatistici”) – difficilmente risulterebbe efficace come quella realizzata con strumenti pubblicistici (capaci di meglio contemperare gli interessi del singolo cittadino con quelli dell’intera popolazione). Ciò che s’intende promuovere sotto il profilo civilistico – tramite soprattutto l’attività negoziale delle parti (ma non solo)<sup>17</sup> – è ben altra cosa: si tratta di fornire un contributo ad una rapida ricollocazione dei costi sopravvenuti, in attesa d’inevitabili interventi pubblici, su chi realisticamente meglio può sopportarli nell’immediato, per evitare, anche grazie all’eventuale modifica delle singole relazioni contrattuali, un’*empasse* potenzialmente fatale per interi settori economici. A tal fine, la buona fede nell’esecuzione dei rapporti e la leale collaborazione fra le parti *ex art. 1375 cod. civ.* (seppure riletti nell’ottica del principio costituzionale di solidarietà) rischiano, però, di non bastare, senza dati normativi capaci perlomeno d’indirizzare i contraenti nella rapida composizione dei loro interessi.

Si proverà pertanto a ricostruire ed interpretare l’attuale sistema delle soluzioni rimediali, tradizionali ed emergenziali, di gestione delle sopravvenienze nell’intento d’incentivare al massimo la collaborazione fra le parti per affrontare le difficoltà contrattuali derivanti dall’adozione delle necessarie misure di contenimento<sup>18</sup>.

4. – Sono stati recentemente ricostruiti i rapporti fra le due fattispecie – delineate, come noto, già dal codice civile del ‘42 – dell’*eccessiva onerosità* e dell’*impossibilità* sopravvenuta: si distinguono le “sopravvenienze che producono un’alterazione soprattutto del prezzo di mercato delle prestazioni, il cui contenuto permanga [sostanzialmente] immodificato

---

<sup>17</sup> Cfr., *infra*, § 5.1.

<sup>18</sup> Cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *L’emergenza COVID-19: quale ruolo per il civilista?*, cit., 1 ss.





[cc.dd. “variazioni quantitative”], e quelle che incidono, prima ancora che sulla misura dei valori scambiati, sul contenuto stesso delle prestazioni [cc.dd. “variazioni qualitative”]”<sup>19</sup>.

Nel corso del tempo, all’originaria visione c.d. “oggettivistica” dell’impossibilità, che ne riscontrava gli estremi soltanto in presenza di un impedimento naturale, oggettivo e assoluto, non superabile con alcuno sforzo umano<sup>20</sup>, si è contrapposta una visione c.d. “soggettivistica”, che rilevava un’impossibilità sopravvenuta già di fronte ad un evento non superabile con uno sforzo diligente da parte del debitore<sup>21</sup>. Le ricostruzioni “intermedie” – oggi prevalenti – cercano di attenuare il rigore delle posizioni precedenti (“oggettivistica” e “soggettivistica”), delineando un’impossibilità pronta a scattare solo nel caso di “inesigibilità della condotta”<sup>22</sup>. Nell’ottica più recente, “dovendosi riportare am-

<sup>19</sup>T. MAUCERI, *Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, in *Eur dir. priv.*, 2007, 1099. La distinzione tra conformazione “qualitativa” del patrimonio e conformazione “quantitativa” di esso è stata introdotta da A. BELFIORE, *Il contratto in generale. La Presupposizione*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di M. BESSONE, vol. XIII, t. IV, Torino, 2003, 10, nt. 24; ID., *Risoluzione per inadempimento e obbligazioni restitutorie*, in *Scritti in onore di G. Auletta*, II, Milano, 1988, 276 ss.; ID., voce *Risoluzione del contratto per inadempimento*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 1326. Valorizzata di recente da T. MAUCERI (*op. cit.*, 1099), era già stata ripresa da A. LUMINOSO, in A. LUMINOSO, U. CARNEVALI, M. COSTANZA, *Della risoluzione per inadempimento, Artt. 1453-1454*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1990, 16; C. CAMARDI, *Economie individuali e connessione contrattuale. Saggio sulla presupposizione*, Milano, 1997, 76 ss., 313 ss.; A. NICOLUSSI, *Presupposizione e risoluzione*, in *Eur. dir. priv.*, 2001, 846 ss.; L. CABELLA PISU, *Eccessiva onerosità e sopravvenienze contrattuali*, in *Clausole e principi generali nell’elaborazione giurisprudenziale degli anni novanta*, a cura di L. CABELLA PISU e L. NANNI, Padova, 1998, 375 ss.; EAD., *I rimedi contro l’eccessiva onerosità sopravvenuta*, cit., 537 ss., spec. 539-540, 569. Di recente, anche in un’ottica comparatistica, cfr. F. P. TRAISCI, *Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law*, Napoli, 2003, 7 ss.

<sup>20</sup>Sul punto, cfr., per tutti, G. OSTI, *Revisione critica della teoria sull’impossibilità della prestazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1918, I, 325 ss., 469; ID., *Deviazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, 594; ID., voce *Impossibilità sopravveniente*, in *Noviss. Dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 287 ss. In giurisprudenza, cfr. CASS., 13 agosto 1990, n. 8249, in *Mass. Giur. it.*, 1990, 982. Per una recente rilettura dell’insegnamento di Giuseppe Osti, cfr. C. M. BIANCA, *Alla ricerca del fondamento della responsabilità contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 1277 ss.; G. D’AMICO, *La responsabilità contrattuale: attualità del pensiero di Giuseppe Osti*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 1 ss.

<sup>21</sup>La teoria c.d. “soggettivistica” dell’impossibilità sorge nell’alveo della dottrina tedesca (cfr., *ex multis*, G. HARTMANN, *Die Obligation*, Erlangen, 1875, 241 ss.). Nella letteratura italiana, dopo l’entrata in vigore dell’attuale codice civile, cfr., per tutti, F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, II, VIII ed., Milano, 1950, 235.

<sup>22</sup>In questo senso, cfr. L. MENGONI, *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi»*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, I, 281 ss.; ID., *La responsabilità contrattuale*, in *Jus*, 1986, 87 ss.; ID., voce *Responsabilità contrattuale (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1078 ss.; C. M. BIANCA, *L’obbligazione*, in *Diritto civile*, IV, Milano, 1993, 528 ss.; N. DI PRISCO, *Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. RESCIGNO, IX, 1, II ed., Torino, 1999, 437 ss. In giurisprudenza, cfr. CASS., Sez. Un., 14 gennaio 2015, n. 470, in *Giust. Civ. Mass.*, 2015; CASS., Sez. Un., 6 aprile 2017, n. 8896, in *Giust. Civ. Mass.*, 2017.



bedue le nozioni al comune concetto della difficoltà della prestazione”<sup>23</sup>, sembrerebbe riavvicinarsi pertanto, almeno parzialmente, l'impossibilità all'eccessiva onerosità sopravvenuta.

Le due figure non risultano, però, contigue nella scala delle difficoltà, ma si mantengono su piani diversi<sup>24</sup>: la disciplina sull'eccessiva onerosità sopravvenuta, anziché preoccuparsi soltanto di soccorrere il contraente in difficoltà materiali nell'esecuzione, sembra considerare soprattutto gli “accidenti relativi ai valori economici e alle loro proporzioni”<sup>25</sup>. In altri termini, malgrado il minimo comun denominatore sia rappresentato dalla difficoltà sopravvenuta durante l'esecuzione del rapporto, la disciplina dell'eccessiva onerosità si preoccupa prevalentemente di contrastare lo squilibrio fra le prestazioni originarie, mentre le regole dell'impossibilità (totale o parziale) scattano soltanto nel caso d'inesigibilità (totale o parziale, definitiva o temporanea) della singola prestazione dovuta. Il confine fra le due figure viene pertanto (simbolicamente) ricollocato “là dove la maggior onerosità è tale da snaturare la prestazione”<sup>26</sup>.

---

Sulle diverse possibili ricostruzioni della nozione d'impossibilità, cfr. C. CASTRONOVO, *L'impossibilità per inadempimento da Osti a Mengoni*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, 1 ss.; F. MEZZANOTTE, *Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore*, vol. III, t. I, in *Diritto Civile*, diretto da N. LIPARI e P. RESCIGNO, coordinato da A. ZOPPINI, Milano, 2009, 316 ss.; G. SMORTO, *Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Art. 1256*, in AA.VV., *Delle obbligazioni*, II, a cura di V. CUFFARO, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. GABRIELLI, Torino, 2013, 672 ss., spec. 675 ss.

<sup>23</sup> A. GAMBINO, *Eccessiva onerosità della prestazione e superamento dell'alea normale del contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 1960, I, 416 ss., spec. 440.

<sup>24</sup> La dottrina maggioritaria evidenzia come eccessiva onerosità ed impossibilità “si traducano in criteri operanti su piani distinti [...]”: “si tratta di una diversità di nozioni che non può essere espressa in una maggiore o minore intensità dell'ostacolo” (cfr. C. M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, in *Comm. Scialoja-Branca. Artt. 1218-1229*, Bologna-Roma, 1979, 144, nt. 2).

<sup>25</sup> E. REDENTI, *Sulla nozione di «eccessiva onerosità»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1949, 344 ss., spec. 347. Nello stesso senso sembra muoversi la dottrina maggioritaria, cfr., *ex multis*, C. M. BIANCA, *La responsabilità*, in *Diritto civile*, V, Milano, II ed., 2012, 414 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, II ed., Milano, 2011, 945 ss.

<sup>26</sup> P. TRIMARCHI, *Sul significato economico dei criteri di responsabilità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970, 531. Si pensi alle circostanze, divenute ormai (giuridicamente oltre che storicamente) celebri, dei cc.dd. “Suez cases”: l'esecuzione dei contratti di trasporto navale, che prevedevano il passaggio dei mezzi attraverso il canale di Suez, è risultata sensibilmente più difficile a seguito del blocco del canale nell'autunno del 1956 (in occasione della c.d. “crisi di Suez”) e nel giugno del 1967 (a seguito della guerra arabo-israeliana c.d. “dei sei giorni”), permettendo la consegna delle merci soltanto al termine della ben più lunga e gravosa rotta del Capo di Buona Speranza. Ne deriva uno snaturamento dell'originaria prestazione del vettore: il trasferimento navale delle merci, a seguito del blocco del canale, risulta inesigibile (secondo le modalità concordate *ab origine*) e pertanto, alla luce della ricostruzione prevalente, impossibile. Nella giurisprudenza italiana, cfr. Cass., 18 settembre 1961, n. 2029, in *Giust. civ.*, 1962, I, 87; Coll. arb., 26 gennaio 1971, in *Giur. it.*, 1972, I, 2, 692, e in *Dir. mar.*, 1971, 545. Nella giurisprudenza straniera di *common*



Nello stesso senso sembra muoversi anche l'evoluzione del dibattito dottrinale sulla *ratio* dell'eccessiva onerosità sopravvenuta con il graduale superamento della c.d. "teoria dell'attuabilità" – che riavvicinava le due figure di sopravvenienze, perché considerava l'eccessiva onerosità come "un'impossibilità attenuata, o relativa, della prestazione: una difficoltà nell'effettuazione di questa, che, pur non assurgendo a vera e propria impossibilità, rappresenta tuttavia un gradino nella scala della «possibilità della prestazione» più basso della impossibilità che costituisce l'ultimo gradino"<sup>27</sup> – e la (sempre maggior) diffusione della c.d. "teoria dell'equilibrio", che distingue le due figure, perché riconosce la funzione prevalente dell'eccessiva onerosità sopravvenuta nella protezione dell'originario equilibrio tra le prestazioni dovute<sup>28</sup>.

D'altronde, il trattamento normativo dell'eccessiva onerosità e dell'impossibilità so-

---

*law*, sempre sui cc.dd. "Suez cases", cfr. *Carapanayoti & Co., Ltd., v. E.T. Green, Ltd.*, in 1 *Q. B.*, 1959, 131, in 3 *W.L.R.*, 1958, 390; *Tsakiroglou & Co., Ltd., v. Noble Thorl G.m.b.H.*, in 2 *Q.B.*, 1960, 348, in 2 *W.L.R.*, 1960, 869, in *A.C.*, 1962, 93, in *W.L.R.*, 1961, 633, in 2 *All. E. R.*, 1961, 179. D'altronde, com'è ovvio, l'adozione della nozione tradizionale – "oggettiva" e "assoluta" – dell'impossibilità, escludendo ogni margine d'applicazione dell'istituto nei casi di specie, potrebbe "aprire le porte" all'eccessiva onerosità sopravvenuta. Per uno sguardo complessivo anche sulla disciplina dei cc.d "Suez cases", cfr., per tutti, V. ROPPO, *Impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità della prestazione e «frustration of contract»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, II, 1239 ss.

<sup>27</sup> A. DE MARTINI, *Eccessiva onerosità della prestazione, diminuita utilità della controprestazione e principio di corrispettività, nella dinamica del contratto*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, III, 687. Nella stessa direzione, si colloca l'insegnamento di E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, I, Milano, 1953, 188 ss. Tale visione consente una ricostruzione pressoché unitaria delle sopravvenienze contrattuali, ma non spiega né la diversa rilevanza giuridica né la diversa disciplina rimediabile dell'impossibilità e dell'eccessiva onerosità sopravvenuta. Peraltro, la c.d. "teoria dell'attuabilità" non sembra risolvere il problema del c.d. "svilimento" della controprestazione (laddove la perdita economica è risentita dal debitore a seguito del minor valore assunto dalla controprestazione, ma la prestazione dovuta – di per sé – non muta le sue caratteristiche originarie).

<sup>28</sup> Sembrano ricondurre la *ratio* dell'artt. 1467 ss. cod. civ. prevalentemente alla c.d. "teoria dell'equilibrio": R. SCOGNAMIGLIO, *Contratti in generale*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da G. GROSSO, F. SANTORO PASSARELLI, Milano, III ed., 1972, 288; A. PINO, *L'eccessiva onerosità della prestazione*, Padova, 1952, 84; A. BOSELLI, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità*, Torino, 1952, 99; ID., voce *Eccessiva onerosità*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1960, 334; C. G. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. SCHLESINGER, *sub artt. 1467-1469*, Milano, 1995, 47. Non sembra possibile rintracciare un *vulnus* della c.d. "teoria dell'equilibrio" nemmeno nella necessaria corrispettività fra le prestazioni dovute perché – com'è stato autorevolmente sostenuto (C.M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., 415-416) – "nei contratti a titolo oneroso l'aggravio consiste nella sopravvenuta sproporzione tra i valori delle prestazioni, per cui una prestazione non è più sufficientemente remunerata dall'altra: nei contratti a titolo gratuito l'aggravio consiste nella sopravvenuta sproporzione tra il valore originario della prestazione e il valore successivo". Per una completa ricostruzione del dibattito fra sostenitori della c.d. "teoria della attuabilità" e della c.d. "teoria dell'equilibrio" (cui in questa sede è possibile solo accennare), cfr., per tutti, E. AL MUREDEN, *Le sopravvenienze contrattuali tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti*, Padova, 2004, 17 ss.



pravvenuta (o, secondo la denominazione più recente, delle “variazioni quantitative” e delle “variazioni qualitative”) non è – occorre evidenziarlo con estrema chiarezza – omogeneo, né in termini di rilevanza giuridica dell’evento sopravvenuto, né in termini di tecniche rimediali adottabili. Non a caso, in base alla lettera del codice, le fattispecie generali di eccessiva onerosità sopravvenuta (artt. 1467 e 1468 cod. civ.) – a differenza delle fattispecie generali d’impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 e 1464 cod. civ.) – assumono *rilevanza giuridica* soltanto se, causate da eventi straordinari e imprevedibili, producono modifiche eccessive dell’originario regolamento contrattuale. E la distinzione, come noto, si riflette anche in termini di rimedi esperibili (*ex artt. 1463 ss. cod. civ.*)<sup>29</sup>.

Nell’ottica dell’attuale emergenza, si deve pertanto chiarire come, a seguito dell’applicazione delle misure di contenimento, potranno verificarsi diverse fattispecie rientranti, di volta in volta, nell’alveo dell’impossibilità – definitiva o temporanea, totale o parziale – oppure dell’eccessiva onerosità sopravvenuta. Si pensi, per esempio, alla mancata consegna di beni deperibili o alla ritardata consegna di beni non deperibili nell’ambito di una somministrazione (fattispecie d’impossibilità, definitiva o temporanea, della prestazione), oppure all’aumento dei costi e dei prezzi di materiali e di semilavorati – derivanti, a loro volta, dal rallentamento nei controlli transfrontalieri e dalla sospensione della produzione – nell’esecuzione di un appalto (fattispecie di eccessiva onerosità sopravvenuta).

Dopo aver individuato l’attuale *discrimen* fra l’impossibilità e l’eccessiva onerosità sopravvenuta, si devono però richiamare, prima di riflettere sulla specifica disciplina emergenziale, le coordinate principali dell’ampio dibattito sui rimedi tradizionalmente esperibili nel caso di sopravvenienze contrattuali.

L’apparato rimediale nei confronti delle sopravvenienze produttive di variazioni “qualitative” sull’assetto d’interessi delineato dai contraenti si articola in una disciplina, per un verso, delle obbligazioni (art. 1218 e artt. 1256 ss. cod. civ.) e, per un altro, dei contratti a prestazioni corrispettive (artt. 1463 ss. cod. civ.). Si tratta, come noto, di una disciplina che, a livello di diritto delle obbligazioni, dapprima esclude la responsabilità del debitore per inadempimento nel caso d’impossibilità della prestazione derivante a causa a lui non imputabile (*ex art. 1218 cod. civ.*); poi prevede l’estinzione dell’obbligazione nel caso d’impossibilità definitiva (*ex artt. 1256, comma 1, cod. civ.*) e l’esclusione della responsabilità del ritardo nell’adempimento nel caso d’impossibilità tem-

---

<sup>29</sup> Cfr. L. CABELLA PISU, *Dell’impossibilità sopravvenuta, Artt. 1463-1466 c.c.*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 2002, 146 ss.



poranea (ex art. 1256, comma 2, cod. civ.); mentre, a livello di diritto dei contratti a prestazioni corrispettive, delinea lo scioglimento *ipso iure* del rapporto nel caso d'impossibilità totale (ex art. 1463 cod. civ.) e pone in capo all'altra parte l'alternativa fra recesso dal contratto e riduzione della controprestazione dovuta nel caso d'impossibilità parziale (ex art. 1464 cod. civ.)<sup>30</sup>.

A tali disposizioni si aggiungono – oltre ad una miriade di disposizioni, codicistiche e non, riconducibili ai singoli tipi contrattuali, ove l'impossibilità sopravvenuta si declina diversamente anche alla luce della specifica prestazione dovuta (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle disposizioni del contratto d'appalto, artt. 1664, comma 2, e 1672 cod. civ., del contratto di trasporto, artt. 1686 e 1690 cod. civ., e del contratto di mutuo, art. 1818 cod. civ.) – una serie di sofisticate ricostruzioni dottrinali con importanti applicazioni giurisprudenziali<sup>31</sup>.

L'orientamento più rilevante, affermatosi nella giurisprudenza di legittimità a partire dal 2007<sup>32</sup>, riguarda la c.d. "impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazio-

---

<sup>30</sup> Le regole richiamate nel testo non sono le uniche sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione (basti pensare, nell'ambito del diritto delle obbligazioni, alle disposizioni di cui agli artt. 1257, 1258, 1259 cod. civ. e, nell'ambito del diritto dei contratti, alle previsioni di cui agli artt. 1465-1466 cod. civ.), ma sono sicuramente le principali e saranno riprese, più volte, nel corso della presente trattazione.

<sup>31</sup> Nell'alveo dell'impossibilità sopravvenuta viene peraltro fatta rientrare, da parte della dottrina, anche la figura (molto dibattuta) della presupposizione (che spesso, non sempre in modo convincente, è stata ritenuta parte delle problematiche relative alle sopravvenienze). Sul punto, cfr. A. NICOLUSSI, *Presupposizione e risoluzione*, in *Eur. dir. priv.*, 2001, 860 ss.; P. SIRENA, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e rinegoziazione del contratto: verso una riforma del codice civile?*, in corso di pubblicazione (contributo consultato anch'esso grazie alla cortesia dell'Autore). La giurisprudenza, molto indecisa sull'istituto (e conseguentemente sul rimedio) di diritto positivo cui ricondurre la presupposizione nel nostro ordinamento, continua a definirla come una sorta di "condizione implicita": cfr. Cass., 5 marzo 2018, n. 5112, in *DeJure*; Cass., 13 ottobre 2016, n. 20620, in *DeJure*. Nella letteratura italiana, cfr., *ex multis*, C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, Padova, 1992, 46 ss., 190 ss.; ID., *Presupposizione e comune intenzione delle parti*, in *Riv. dir. comm.*, 1985, II, 130 ss.; G. B. FERRI, *Motivi, presupposizione e l'idea di meritevolezza*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, 371 ss.; A. CATAUDELLA, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 789 ss.

<sup>32</sup> Cfr. Cass., 24 luglio 2007, n. 16315, in *Danno e resp.*, 2008, 845 ss., con nota di DELLI PRISCOLI, in *Nuov. giur. civ. comm.*, 2008, I, 531 ss., con nota di NARDI, in *Giur. it.*, 2008, 1133 ss., con nota di IZZI, in *Contratti*, 2008, 241 ss., con nota di CAVAJONI; in *Dir. tur.*, 2007, 375 ss., con nota di G. BENELLI; Cass., 20 dicembre 2007, n. 26958, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 12; Cass., 2 ottobre 2014, n. 20811, in *Giust. civ. Mass.*, 2014; CASS., 10 luglio 2018, n. 18047, in *Diritto & Giustizia*, 2018, 11 luglio, in *Guida al diritto*, 2018, 32, 35. L'orientamento – come confermano, seppur con impostazioni abbastanza diverse fra loro, gli studi di V. ROPPO (*Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 957 ss.), di C.M. BIANCA (*Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 251 ss.) e di M. ARRIGO (*Sopravenuta impossibilità di beneficiare della prestazione: ovvero la discussa "liberalizzazione" della risoluzione contrattuale nei contratti sinallagmatici*, in *juscivile*, 2019, 300 ss.) – è consolidato anche nella giurisprudenza di merito.





ne”: si riconosce così rilevanza giuridica alla mancata attuazione del sinallagma contrattuale e alla mancata realizzazione degli interessi che le parti intendevano soddisfare per mezzo del contratto stipulato (sebbene a fronte di un’assenza di una reale impossibilità giuridica o fisica della prestazione)<sup>33</sup>.

Tale visione, fondata soprattutto sulla caducazione sopravvenuta della c.d. “causa in concreto”<sup>34</sup>, consente, sempre più spesso, alle parti di chiedere – nonostante taluni persistenti contrasti dottrinali sull’esatta ricostruzione della figura<sup>35</sup> – lo scioglimento del rapporto contrattuale (con il conseguente diritto dell’altra parte, nei contratti a prestazioni corrispettive, di ottenere la restituzione della controprestazione già ricevuta, secondo la disciplina dell’indebito ex art. 1463 cod. civ.).

Nell’ambito delle sopravvenienze produttive di variazioni “quantitative” sull’assetto di interessi delineato dai contraenti si è poi sviluppato un ampio dibattito tra due vere e proprie “scuole di pensiero”<sup>36</sup> contrapposte: la prima indica come possibile soluzione nei

---

<sup>33</sup> Sul punto, cfr., *ex multis*, M. DELLACASA, *La cooperazione all’adempimento e rimedi a tutela del debitore*, in *Tratt. dir. civ. Cicu-Messineo*, già diretto da L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, V. ROPPO, F. ANELLI, Milano, 2019, 612 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il contratto e il fatto illecito*, Milano, 2016, 57; A. DE MAURO, *Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore*, Artt. 1256-1259, in *Il Codice Civile. Comm.*, fondato da P. SCHLESINGER, diretto da F.D. BUSNELLI, Milano, 2011, 39 ss.; S. PAGLIANTINI, *La c.d. risoluzione per causa concreta irrealizzabile*, in *Riv. not.*, 2010, 1211 ss.; M. TRIMARCHI, *L’impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione*, in *Obbl. contr.*, 2010, 6 ss.; E. FERRANTE, *Causa concreta ed impossibilità della prestazione nei contratti di scambio*, in *Contr. impr.*, 2009, 151 ss.

<sup>34</sup> La letteratura sulla c.d. “causa in concreto” è ormai praticamente sterminata. Per una recente panoramica delle diverse posizioni, cfr., per tutti, A.M. GAROFALO, *Fisiologia e patologia della causa contrattuale. Profili generali e applicazioni specifiche*, in AA.VV., *L’attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant’anni dalla scomparsa*, II, a cura di G. PERLINGIERI e L. RUGGERI, Napoli, 2018, 681 ss. Sul punto, con impostazioni diverse fra loro, cfr., *ex multis*, C. M. BIANCA, *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, cit., 251 ss.; V. ROPPO, *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, cit., 957 ss.; R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*, cit., 1672; M. GIROLAMI, *L’artificio della causa contractus*, Padova, 2012, 3 ss.

<sup>35</sup> In particolare, secondo alcuni, la risoluzione conseguente alla sopravvenuta caducazione della causa in concreto costituisce “a tutti gli effetti un’autonoma causa di risoluzione che, seppur condividendo il medesimo esito giuridico con la sopraggiunta impossibilità di adempiere, non sembrerebbe costituirne, in ragione delle differenze summenzionate, una sottocategoria” (M. ARRIGO, *Sopravvenuta impossibilità di beneficiare della prestazione: ovvero la discussa “liberalizzazione” della risoluzione contrattuale nei contratti sinallagmatici*, cit., 309). Per altri rilievi critici, cfr. V. ROPPO, *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, cit., 957 ss.; F. PIRAINO, *Critica della causa al servizio dell’adeguatezza in concreto del contratto. Il caso dell’assicurazione della responsabilità civile con copertura claims made*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, 1045 ss., spec. 1092 ss.

<sup>36</sup> Cfr. E. SCHANZE, *Failure of Long-Term Contracts and the Duty to Re-negotiate*, in *Failure of Contracts: Contractual, restitutionary and proprietary consequences*, ed. F.D. ROSE, Oxford, 1997, 156, che parla espressamente di “two schools of thought”, cui corrispondono “two fundamental doctrinal reactions





confronti dell'eccessiva onerosità sopravvenuta soltanto la risoluzione del contratto (ex art. 1467 cod. civ.)<sup>37</sup>; la seconda – enfatizzando, da un lato, il cambiamento prodotto dagli eventi sopravvenuti sull'equilibrio contrattuale e, dall'altro, la necessità di conservare il rapporto – ritiene di prospettare, invece, un obbligo a carico delle parti di rinegoziare il contratto originario<sup>38</sup>.

La dottrina italiana tradizionale<sup>39</sup> si riconosce nella prima delle due scuole di pensiero appena evocate. Si è così sostenuto che, in assenza dei requisiti previsti dal legislatore all'art. 1467 cod. civ., il rischio connesso al verificarsi di eventi perturbativi dell'originario equilibrio contrattuale andrebbe allocato esclusivamente in capo alla parte onerata, alla quale negava qualsiasi rimedio; viceversa, in presenza di tali presupposti, la parte onerata potrebbe agire per la risoluzione del rapporto, spostando così il rischio contrattuale sulla controparte, destinata a “perdere” il contratto<sup>40</sup>.

Anche in Italia, attorno alla metà degli anni '90, un importante studio<sup>41</sup> si è però discostato da tali orizzonti, prospettando – sulla scorta di una lettura economico-giuridica

---

*to the visible divergence between a relatively stiff “legal” treatment of discharge by court intervention and the relatively liberal treatment of re-negotiation in contracting practice”.*

<sup>37</sup> Tra gli altri, appartengono certamente a questa prima “scuola di pensiero”: A. SCHWARTZ, *Relational Contracts in the Courts: An Analysis of Incomplete Agreements and Judicial Strategies*, in *J. Legal Stud.*, 1992, 272 ss.; R. CRASWELL, *Offer, Acceptance, and Efficient Reliance*, in *Stanford Law Rev.*, 1996, 481 ss.; M. MARTINEK, *Die Lehre von den Neuverhandlungspflichten – Bestandsaufnahme, Kritik ... und Ablehnung*, in *AcP* 198, 1998, 329 ss.

<sup>38</sup> In particolare, tra i sostenitori di questa seconda “scuola di pensiero” occorre ricordare: C. SCHMITTHOFF, *Hardship and Intervener Clauses*, in *J.B.L.*, 1980, 82 ss.; N. HORN, *Die Anpassung langfristiger Verträge im internationalen Wirtschaftsverkehr*, in H. KÖTZ et al. (eds.), *Die Anpassung langfristiger Verträge*, Frankfurt, 1984, 9 ss.; ID., *Neuverhandlungspflicht*, in *AcP* 181, 1981, 255 ss.; A. S. HARTKAMP, *Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands*, in *Am. J. Comp. L.*, 1992, 551 ss.; ID., *Einführung in das neue Niederländische Schuldrecht, Teil I: Rechtsgeschäfte und Verträge*, in *AcP* 191, 1991, 396 ss., spec. 405.

<sup>39</sup> In questa prospettiva, occorre considerare tutti i numerosi studi dottrinali sulla c.d. “*clausola rebus sic stantibus*” (cfr., per tutti, G. OSTI, *La così detta clausola «rebus sic stantibus»*, in *Riv. dir. civ.*, 1912, 1 ss.; ID., voce *Clausola rebus sic stantibus*, in *Novissimo Dig. It.*, Torino, 1967, 353 ss.; M. ANDREOLI, *Revisione delle dottrine sulla sopravvenienza contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1938, 309 ss.), che delineavano una scelta “tragica” tra due soluzioni ben distinte e non conciliabili: da un lato, l'esecuzione del contratto originario; dall'altro, la risoluzione del rapporto. Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, rist. 2012, 185.

<sup>40</sup> La posizione della dottrina più risalente è riportata da V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 944.

<sup>41</sup> Cfr. F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996. La posizione dell'autore circa le sopravvenienze contrattuali nei contratti a lungo termine è stata poi ribadita e specificata in una serie di scritti successivi, cfr. *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 63 ss.; *Le sopravvenienze*, in *Trattato del contratto*, V, a cura di V. ROPPO, Milano, 2006, 495 ss.; voce *Revisione e rinegoziazione del contratto*, in *Enc. dir.*, Annali II, t. II, Milano, 2008, 1026 ss.



del criterio di buona fede e degli obblighi di cooperazione tra le parti durante l'esecuzione del contratto – l'esistenza di un obbligo legale di rinegoziazione nei “contratti a lungo termine”<sup>42</sup> per fronteggiare gli effetti prodotti dalle circostanze sopravvenute sull'assetto di interessi delineato nel contratto originario. Secondo questa tesi<sup>43</sup>, in presenza di sopravvenienze contrattuali non regolate da apposite clausole convenzionali di adeguamento, sorgerebbe, a carico dei contraenti, un obbligo legale di rinegoziare le condizioni contrattuali per evitare lo scioglimento del rapporto; e ciò, nella convinzione che una tale tecnica sia la sola in grado di assicurare soluzioni conservative, ma altresì coerenti con la logica economica sottesa alla conclusione del contratto. In quest'ottica, l'alternativa tra risoluzione ed esecuzione del contratto passa – quanto meno nei “contratti a lungo termine” – in secondo piano, a fronte dell'obbligo generale, per le parti, di rinegoziare il contratto originario alla luce degli eventi sopravvenuti<sup>44</sup>.

Tale ricostruzione ha trovato tuttavia la decisa opposizione di autorevoli interpreti che, affrontando in termini teorico-generalisti “il problema del rinegoziare”<sup>45</sup>, non hanno

---

<sup>42</sup> In realtà, Macario limita la sua analisi ai cc.dd. “contratti a lungo termine”, che non esprimono alcun interesse delle parti allo scambio “istantaneo”, escludendo dalla sua ricostruzione i contratti ad esecuzione differita perché caratterizzati da un adempimento immediato (seppur posticipato nel tempo). Sul punto, cfr. F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, cit., 1.

<sup>43</sup> Tale ricostruzione s'inserisce perfettamente nel dibattito internazionale sul tema delle sopravvenienze, cfr. F. MACARIO, *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 69 ss.

<sup>44</sup> La figura dell'obbligo legale di rinegoziazione è stata accolta anche da opere che trattano del contratto in generale, cfr., *ex multis*, R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*, IV ed., Milano, 2016, 1708 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 972. Inoltre, sono favorevoli, in caso di sopravvenienze contrattuali, al diritto di chiedere la rinegoziazione dell'accordo e/o la revisione anche in assenza di esplicite previsioni legislative o contrattuali: P. GALLO, *Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, Milano, 1992, 1 ss.; ID., voce *Revisione del contratto*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Torino, 1998, 431 ss.; ID., voce *Revisione e rinegoziazione del contratto*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, Agg. VI, Torino, 2011, 804 ss.; F. P. TRAISCI, *Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law*, cit., 96, 358 ss.; E. SCODITTI, *Mutui a tasso fisso: inserzione automatica di clausole o integrazione giudiziale del contratto?*, in *Foro it.*, 2001, I, 919. Rivendica il ruolo di “pensiero dominante” R. SACCO (in R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*, cit., 1710), quando afferma che “i giuristi di tutti i paesi – e fra loro tutti i giuristi italiani che si sono interessati al problema – ritengono che il contratto in crisi imponga alle parti la rinegoziazione”.

<sup>45</sup> Il riferimento è, *in primis*, a F. GAMBINO, *Problemi del rinegoziare*, Milano, 2004, 55 ss.; ID., voce *Rinegoziazione (dir. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, XV Agg., Roma, 2006, 1 ss.; ID., *Rischio e parità di posizioni nei rimedi correttivi degli scambi di mercato*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2010, I, 41 ss. Non sono però mancate altre voci che si sono opposte fermamente all'individuazione di un obbligo legale di rinegoziazione, anche in virtù di ragioni molto diverse tra loro: per tutti, cfr. A. GENTILI, *La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto*, in *Contr. impr.*, 2003, 667 ss.; ID., *L'equilibrio del contratto nei principi del diritto contrattuale europeo*, in *La riforma dei codici in Europa e il progetto di codice civile europeo*, Milano, 2002, 199 ss.; ID., *De jure belli: l'equilibrio del contratto nelle impugnazioni*, in *Riv. dir.*



riscontrato all'interno del nostro sistema giuridico i presupposti necessari per configurare un obbligo generale di rinegoziazione in presenza di sopravvenienze contrattuali.

Non è mancato chi, scettico nei confronti dell'obbligo legale di rinegoziazione e consapevole dell'ampia e significativa disciplina dei rimedi manutentivi predisposti per i singoli contratti tipici, ha cercato di ricostruire un nuovo "modello", fondato su un rimedio generale estintivo del rapporto originario, applicabile nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta durante l'esecuzione dei rapporti di durata (la risoluzione del contratto *ex art.* 1467, comma 1 e 2, cod. civ.), e su un rimedio speciale manutentivo del rapporto originario, applicabile nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta durante l'esecuzione di un contratto d'appalto o di un contratto (privo di disciplina specifica ma) riconducibile all'appalto (la revisione del prezzo *ex art.* 1664, comma 1, cod. civ.)<sup>46</sup>. Tale "terza via" rimediale si distingue dalle due precedenti scuole di pensiero, perché – a differenza della prima – affianca un rimedio manutentivo al rimedio ablativo della risoluzione, e – a differenza della seconda – tratteggia la possibilità di conservare o estinguere il rapporto contrattuale originario prevedendo parametri d'intervento giudiziale sufficientemente chiari e oggettivi. Si configura pertanto un modello rimediale in costante evoluzione, perché la grande diffusione dell'appalto di servizi e la continua emersione di contratti assimilabili, per questo verso, al contratto d'appalto – riconducibili alla produzione di beni e servizi e contraddistinti da significative esigenze manutentive – permettono d'ipotizzare nel prossimo futuro una non marginale "generalizzazione" del rimedio "speciale" della revisione del prezzo originario. Al rimedio "generale" della risoluzione (*ex art.* 1467, commi 1 e 2, cod. civ.) e al rimedio "speciale" dell'adeguamento del contratto (*ex art.* 1664, comma 1, cod. civ.) si affiancano poi una serie di rimedi peculiari – legislativi (seppur, in larga parte, extracodicistici) e pattizi (frutto, di volta in volta, di accordi fra le parti) – diretti a soddisfare interessi vari ed esigenze piuttosto specifiche (si pensi, per esempio, oltre alle più disparate

---

civ., II, 2004, 27 ss.; G. SICCHIERO, *La rinegoziazione*, in *Contr. impr.*, 2002, 774 ss.; ID., voce *Rinegoziazione*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg. II*, Torino, 2003, 1200 ss.; ID., *Buona fede e rischio contrattuale*, in *Contr. impr.*, 2006, 937 ss.; P. RESCIGNO, *L'adeguamento del contratto nel diritto italiano*, in AA.VV., *Inadempimento, adattamento, arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi*, a cura di U. DRAETTA e C. VACCÀ, Milano, 1992, 299 ss.; E. GABRIELLI, *Dottrine e rimedi nella sopravvenienza contrattuale*, in *Riv. dir. priv.*, 2013, 55 ss., spec. 79-80.

<sup>46</sup> Cfr., seppure con argomentazioni diverse fra loro (ed esiti solo parzialmente coincidenti), M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione della sopravvenienza*, in *Eur. dir. priv.*, 2003, 480 ss.; M. PENNASILICO, *L'eccessiva onerosità sopravvenuta dell'appalto tra scioglimento del rapporto e revisione del prezzo*, in AA.VV., *Domenico Rubino, II, Singole fattispecie negoziali*, a cura di P. PERLINGIERI e S. POLIDORI, Napoli, 2009, 851 ss.; E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Milano, 2018, spec. 210 ss.



formulazioni convenzionali, alle disposizioni legislative contenute nell'ambito della disciplina di settore del contratto di mutuo e di pacchetto turistico).

Emerge così un apparato rimediabile decisamente complesso ed articolato, su cui vale la pena continuare a riflettere alla luce dell'attuale emergenza, con almeno *tre diversi livelli di tutela* nel caso di sopravvenienze “qualitative” come di sopravvenienze “quantitative”<sup>47</sup>: l'interprete – dopo avere qualificato la singola fattispecie concreta come un'ipotesi d'impossibilità oppure di eccessiva onerosità sopravvenuta – dovrà ricercare la soluzione rimediabile più adeguata nelle previsioni in materia di obbligazioni e di contratto in generale (1), nella disciplina dei singoli tipi contrattuali delineati nel codice civile (2), oppure nelle regole specifiche predisposte dalle parti o dalla legislazione speciale per rispondere, di volta in volta, ad esigenze particolari dei contraenti (3).

Un'ulteriore riflessione s'impone però per individuare (e delineare al meglio) l'attuale assetto rimediabile – in assenza di una recente riforma legislativa<sup>48</sup>, intervenuta in altri Paesi continentali<sup>49</sup> – alla luce delle recenti disposizioni introdotte con l'intento specifi-

---

<sup>47</sup> Per un'analisi recente (ma *ante* Covid-19) dei rimedi alle sopravvenienze, cfr. C. GIUSTI, *La gestione delle sopravvenienze contrattuali, rinegoziazione e intervento giudiziale. Analisi comparata e prospettive di riforma*, Napoli, 2019, 1 ss.; A. Fondrieschi, *Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale*, Milano, 2017, 1 ss.

<sup>48</sup> Una recente riforma legislativa, pur avviata, non è stata ancora approvata. Si tratta del d.d.l. n. 1151/2019 (“Delega al Governo per la revisione del codice civile”): l'art. 1, lett. i), delega il Governo a “prevedere il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede o, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che sia ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti” (il testo è reperibile online: [http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/51488\\_testi.htm](http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/51488_testi.htm)). Per una prima riflessione sull'attuale progetto di riforma, cfr. F. GAMBINO, *Il rinegoziare delle apri e i poteri del giudice*, in *juscivile*, 2019, 397 ss.; F. MACARIO, *Sopraavvenienze e rimedi al tempo del “Coronavirus”: interesse individuale e solidarietà*, in *I Contratti*, 2020 (consultato grazie alla cortesia dell'Autore); P. SIRENA, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e rinegoziazione del contratto: verso una riforma del codice civile?*, cit.

<sup>49</sup> La disciplina delle sopravvenienze contrattuali è stata modificata sia nell'ambito del *BGB* (2002) sia nell'ambito del *Code civil* (2016). Sulla (più risalente) riforma tedesca, cfr., *ex plurimis*, H. HEINRICH, *Vertragsanpassung bei Störung der Geschäftsgrundlage: Eine Skizze der Anpruchslösung des § 313 BGB*, in *Festschrift für A. Heldrich zum 70. Geburtstag*, München, 2005, 182 ss.; J. D. LÜTTRINGHAUS, *Verhandlungspflichten bei Störung der Geschäftsgrundlage*, in 213 *Archiv für die civilistische Praxis*, 2013, 266 ss.; C. THOLE, *Renaissance der Lehre von der Neuverhandlungspflicht bei § 313 BGB?*, in *J.Z.*, 2014, 443 ss.; H. KÖTZ, *Europäisches Vertragsrecht*, II ed., Tübingen, 2015, 407 ss. (tradotta, aggiornata ed ampliata da S. Patti: H. KÖTZ, S. PATTI, *Diritto europeo dei contratti*, II ed., Milano, 2017); W. DORALT, *Langzeitverträge*, Tübingen, 2018. Sulla (più recente) riforma francese, cfr., *ex multis*, B. FAGES, *Droit des obligations*, Paris, VI ed., 2016, 295; O. DESHAYES, T. GENICON, Y.M. LAITHIER, *Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations*, Paris, 2016, 405; B. FAUVARQUE-COSSON, *La révision pour imprévision, une atteinte au principe de la force obligatoire des contrats?*, in AA.VV., *La réécriture du code civil. Le droit français des contrats après la réforme de 2016*, a cura di J. CARTWRIGHTT, B. FAU-



co di fornire alle parti altri strumenti per “curare” molti rapporti contrattuali di durata “infettati” dall’emergenza Covid-19.

5. – L’odierna riflessione – suggerita (e, in un certo senso, imposta) dall’attuale crisi derivante dall’emergenza Covid-19 – non può limitarsi a distinguere, come si è fatto finora, fra le diverse figure di sopravvenienze (“qualitative” e “quantitative”) e fra i diversi “livelli rimediali” delineati dal codice civile (dalle disposizioni sull’obbligazione e sul contratto in generale alla disciplina dei singoli tipi contrattuali), dalle specifiche normative di settore (a partire, per esempio, dalle peculiari disposizioni sull’esecuzione dei contratti di pacchetto turistico) e dalla volontà delle parti (dall’introduzione, *ex ante*, di clausole di revisione del corrispettivo alla rinegoziazione volontaria, *ex post*, dell’accordo volontario)<sup>50</sup>.

Nell’attuale situazione s’impone, infatti, la considerazione – alla luce delle riflessioni preliminarmente svolte circa l’interazione fra riflessi “macro” e “micro-scopici” dell’emergenza da Covid-19 ed il preferibile ricorso a strumenti negoziali più che rimediali<sup>51</sup> – delle specifiche disposizioni adottate dal Governo nell’intento di fronteggiare le conseguenze delle misure di contenimento nell’ambito contrattuale<sup>52</sup>.

L’attuale disciplina emergenziale delle sopravvenienze contrattuali contempla una norma di carattere più generale ed una serie di disposizioni specificamente rivolte a regolare i contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, i rapporti di trasporto, di pacchetto turistico e di soggiorno (v., *infra*, § 5.1.) e quelli di locazione ad uso commerciale (v., *infra*, § 5.2.).

L’unica norma, finora adottata, non espressamente vincolata ad una specifica figura contrattuale è l’art. 91 (“Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali de-

---

VARQUE-COSSON, S. WHITTAKER, Paris, 2018, 195 ss. Per una panoramica congiunta di entrambe le riforme nell’ottica di una possibile revisione della disciplina del nostro codice civile, cfr. E. TUCCARI, *Riforma del codice civile e diritto privato europeo: verso un’armonizzazione “in senso debole”?*, in AA.VV., *Dal “fitness check” alla riforma del codice civile. Profili metodologici della ricodificazione*, a cura di P. SIRENA, Napoli, 2019, 291 ss.

<sup>50</sup> Cfr., *supra*, § 4.

<sup>51</sup> Cfr., *supra*, §§ 2 e 3.

<sup>52</sup> Per una recente riflessione sui rapporti fra disciplina ordinaria ed emergenziale, cfr. G. BEVIVINO, *L’emergenza Coronavirus fra ordinarietà e straordinarietà dell’attività di normazione*, in *giustiziacivile.com*, 30 aprile 2020, 1 ss. S’interroga sui rapporti fra rimedi tradizionali ed emergenziali anche L. GUERRINI, *Coronavirus, legislazione emergenziale, e contratto*, in *giustiziacivile.com*, 8 maggio 2020, 1 ss.; sviluppa un’interessante rassegna dei rimedi emergenziali F. PIRAINO, *La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e contratti*, in corso di pubblicazione (consultato grazie alla cortesia dell’Autore).



rivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici") del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27<sup>53</sup>. In particolare, l'art. 91 inserisce – nell'ambito dell'art. 3 ("Misure di contenimento") del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 – il seguente comma 6-*bis*: "Il rispetto delle misure di contenimento di cui [al] presente decreto è sempre valutata[o] ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

Si tratta, com'è chiaro fin dalla rubrica e dalla lettera dell'art. 91, di una disciplina generale "degli inadempimenti emergenziali, e, cioè, di quegli illeciti contrattuali dovuti non già a dolo o colpa del debitore, ma alla necessità per il debitore di osservare una misura di contenimento che gli impedisce di eseguire la prestazione, dando corso al programma negozialmente concordato"<sup>54</sup>.

Non s'introduce (più che comprensibilmente, dato l'attuale contesto emergenziale) alcun elemento di rigidità nel sistema: si deve "valutare", di volta in volta, il rispetto delle misure di contenimento ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore. Ne deriva, più che una regola, un'indicazione per l'interprete: la responsabilità del debitore può esser esclusa non solo se la prestazione è impossibile, ma anche ove la prestazione, pur possibile, non sia stata effettuata (o sia stata effettuata diversamente da quanto previsto dal contratto) proprio a causa del rispetto, da parte del debitore, delle misure di contenimento del Covid-19<sup>55</sup>. Si finisce, così, per ampliare l'ambito delle possibili cause di esonero da responsabilità per inadempimento, accertando, già in via legislativa, che il rispetto delle misure di contenimento rappresenta un evento che, in alcune situazioni, può esonerare di per sé il debitore dalla dimostrazione della non imputabilità dell'evento che,

---

<sup>53</sup> Tutte le recenti ricostruzioni sulle conseguenze della pandemia nell'esecuzione dei contratti richiamano, infatti, con una maggiore o minore enfasi il ruolo assunto dall'art. 91. Cfr., *ex multis*, A. M. BENEDETTI, *Il «rapporto» obbligatorio al tempo dell'isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?*, in *giustiziacivile.com*, 3 aprile 2020, 1 ss., spec. 4 ss.; F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "Coronavirus"*, cit., spec. 6; ID., *Sopravvenienze e rimedi al tempo del "Coronavirus": interesse individuale e solidarietà*, cit.; S. VERZONI, *Gli effetti, sui contratti in corso, dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19*, in *giustiziacivile.com*, 25 marzo 2020, 1 ss.; A. DE MAURO, *Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione*, in *giustiziacivile.com*, 27 marzo 2020, 1 ss., spec. 7.

<sup>54</sup> A. M. BENEDETTI, *Il «rapporto» obbligatorio al tempo dell'isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?*, cit., 5.

<sup>55</sup> Sul punto, cfr. M. ZACCHEO, *Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull'emergenza epidemiologica da COVID-19*, in *giustiziacivile.com*, 21 aprile 2020, 7.





nel regime non emergenziale, toccherebbe a lui provare<sup>56</sup>. Si tratta di un'indicazione che, pur sollevando diversi dubbi e talune perplessità, dev'essere necessariamente considerata e valorizzata nell'ottica di una ricostruzione dell'attuale "sistema rimediale emergenziale".

Nell'intento d'individuare, e tentare di risolvere, le principali problematiche derivanti dall'introduzione dell'art. 3, comma 6-bis, non è possibile pertanto tralasciare (i) la necessaria "valutazione" delle circostanze concrete, (ii) le caratteristiche dell'esclusione della responsabilità del debitore, (iii) le possibili conseguenze rimediale derivanti dall'applicazione della norma.

Quest'ultima – scritta, com'è chiaro, senza particolare attenzione ai profili redazionali, a seguito (probabilmente) di un confronto tanto frettoloso quanto confuso (ne sono prova i refusi, corretti soltanto in sede di conversione del decreto in legge, del mancato coordinamento di genere fra "il rispetto delle misure di contenimento" che dev'essere sempre "valutato" e non "valutata" e dell'assenza della necessaria preposizione articolata laddove si richiamano "le misure di contenimento di cui [al] presente decreto") – si caratterizza per la sua estrema "elasticità", assicurando all'interprete un'ampia discrezionalità nel considerare le regole della responsabilità alla luce del caso concreto<sup>57</sup>. Non è previsto, infatti, alcun automatismo: ciascuna situazione, derivante dall'applicazione delle misure di contenimento<sup>58</sup>, dev'essere "valutata" ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore. S'intuisce, pertanto, la possibilità per le parti, in un primo momento, e soprattutto per il giudice, in un eventuale secondo momento, di considerare, di volta in volta, la specifica situazione sufficiente ad escludere (in parte o *in toto*) oppure no la responsabilità del debitore. Sembra così verosimile che la norma in esame – pur utile nella gran parte delle obbligazioni di "dare" e di "facere" – difficilmente potrà trovar applicazione, in assenza di un ulteriore intervento legislativo, nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie (a meno di volere riconoscere, in via meramente interpretativa, rilevanza civilistica alle problematiche di liquidità del debitore riconducibili al rispetto

---

<sup>56</sup> Cfr. A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto "cura Italia"*, cit., 216. Nello stesso senso, cfr. F. PIRAINO, *La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e contratti*, cit.

<sup>57</sup> Sull'elasticità della fattispecie in esame, cfr. A.A. DOLMETTA, «*Rispetto delle misure di contenimento della pandemia e disciplina dell'obbligazione*», in *www.ilcaso.it*, 11 aprile 2020, 8 (che si spinge a considerare l'art. 91, comma 1, del c.d. "Cura Italia" come una sorta di clausola generale).

<sup>58</sup> La norma, di natura prettamente eccezionale, risulta, infatti, chiarissima nel limitare le possibili cause dell'esclusione della responsabilità del debitore all'applicazione delle misure di contenimento e a nessun'altra circostanza.



delle misure di contenimento)<sup>59</sup>. Alle soluzioni rimediali tradizionali si affianca, pertanto, un'ulteriore indicazione normativa, che suggerisce di considerare con estrema attenzione le peculiarità di ciascuna relazione contrattuale<sup>60</sup>.

Anche l'attuale funzionamento della presunta esclusione della responsabilità del debitore – fondato, oltre che sulla regola tradizionale dell'impossibilità non imputabile *ex art.* 1218 cod. civ., sull'indicazione emergenziale del ruolo assunto dal rispetto delle misure di contenimento – sembra particolarmente “elastico” non soltanto circa l'eventuale esclusione (totale o parziale, temporanea o definitiva) della responsabilità del debitore, ma anche circa l'eventuale risarcimento dovuto nel caso d'inadempimento. Soltanto in un'ottica simile può comprendersi l'espresso (e duplice) richiamo normativo alle regole della responsabilità del debitore (art. 1218 cod. civ.) e del risarcimento del danno (art. 1223 cod. civ.). Non si tratta certamente di novità significative: l'interprete, come avrebbe fatto anche in assenza del richiamo legislativo agli artt. 1218 e 1223 cod. civ., dovrà dapprima valutare se le misure di contenimento comportano o meno l'esclusione (totale o parziale, temporanea o definitiva) della responsabilità del debitore, per poi passare a valutare, dopo aver eventualmente riscontrato una qualche forma di responsabilità, la risarcibilità (e poi l'eventuale quantificazione) del danno<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> Sul punto, cfr. A.M. BENEDETTI (*Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”, cit.*, 216; ID., *Il «rapporto» obbligatorio al tempo dell'isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?*, cit., 6), che sottolinea la possibilità di adempiere sempre le obbligazioni pecuniarie tramite l'accesso alla rete *internet* senza particolari necessità di movimento; V. ROPPO, R. NATOLI (*Contratto e Covid-19. Dall'emergenza sanitaria all'emergenza economica*, in *Giustizia insieme*, reperibile online: <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1033-contratto-e-covid-19-dall-emergenza-sanitaria-all-emergenza-economica-di-vincenzo-roppo-e-roberto-natoli>), che suggerisce di riflettere circa l'esigibilità o meno delle obbligazioni pecuniarie a seguito dei problemi di liquidità del debitore provocati dall'applicazione delle misure di contenimento; A.A. DOLMETTA (*«Rispetto delle misure di contenimento» della pandemia e disciplina dell'obbligazione*, cit., 9), che si mostra decisamente favorevole all'applicazione della norma anche alle obbligazioni pecuniarie.

Sicuramente molto interessante (e condivisibile) è poi l'indicazione di chi suggerisce di riflettere sulle problematiche riconducibili all'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie, colpite spesso solo di riflesso dalle misure di contenimento, nell'ottica di un “diritto della crisi” più che dei rimedi strettamente contrattuali: cfr. A. GENTILI, *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del Coronavirus*, in *giustiziacivile.com*, 29 aprile 2020, spec. 5 ss. La complementarietà fra la prospettiva contrattuale (su cui si cerca di riflettere nel presente contributo) e l'analisi dell'attuale situazione alla luce del “diritto della crisi” è stata poi sottolineata da F. PIRAINO (*La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e contratti*, cit.).

<sup>60</sup> Cfr. A.M. BENEDETTI, *Il «rapporto» obbligatorio al tempo dell'isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?*, cit., spec. 5; A. BUSANI, E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il giudice valuta gli inadempimenti dovuti alle misure di emergenza*, in *IlSole24Ore*, 1 aprile 2020 (reperibile online su: [https://www.giuraemilia.it/RassegneStampaData/2020\\_4\\_5/Eg9x3B4P.pdf](https://www.giuraemilia.it/RassegneStampaData/2020_4_5/Eg9x3B4P.pdf)).

<sup>61</sup> La riflessione sembra condivisa con V. ROPPO, R. NATOLI, *Contratto e Covid-19. Dall'emergenza sanitaria all'emergenza economica*, cit.



L'elasticità della norma costringe, come si è visto, l'interprete ad un'interazione costante fra regole tradizionali ed emergenziali dell'inadempimento. Questo fenomeno non può che riflettersi nel dibattito dottrinale sulle possibili soluzioni rimediali: da chi, richiamando soprattutto l'esigenza solidaristica ed il principio di buona fede, ha rilanciato l'esistenza di un generale obbligo legale di rinegoziare (con le relative perplessità, in assenza di una specifica disposizione legislativa, circa le fattispecie d'inadempimento all'obbligo e l'entità dell'eventuale risarcimento del danno)<sup>62</sup> a chi, valorizzando maggiormente l'attuale formulazione legislativa e gli strumenti codicistici, ha proposto un'altra (più interessante) ricostruzione dell'attuale apparato rimediale. S'intende riprendere così strumenti rimediali già noti, rileggendoli attraverso la lente della disciplina emergenziale, per assicurare una prima risposta alle peculiari conseguenze della pandemia sull'esecuzione dei rapporti contrattuali<sup>63</sup>.

Nelle circostanze più estreme – secondo quest'ultima proposta ricostruttiva – il rispetto delle misure di contenimento, rendendo impossibile la prestazione, dovrebbe comportare l'applicazione dell'art. 1256 cod. civ. Nella maggioranza delle fattispecie – seppure non in ogni caso (si pensi, per esempio, alle prestazioni divenute definitivamente ed interamente impossibili, in quanto non procrastinabili, che comportano l'estinzione del rapporto nei contratti a prestazioni corrispettive) – si configura, infatti, un'impossibilità temporanea della prestazione, che, finché perdura, esonera il debitore dalla responsabilità del ritardo nell'adempimento ai sensi dell'art. 1256, comma 2, cod. civ. (si pensi, per esempio, alla possibilità per l'impresa somministrante di ritardare la consegna di determinati materiali in osservanza delle misure di contenimento governative senza incorrere in responsabilità). Ne deriva, in buona sostanza, una sospensione nell'esecuzione della prestazione del debitore, cui la controparte creditrice di un contratto a prestazioni corrispettive può rispondere, senza dovere passare dall'intervento giudiziale, con un'eccezione d'inadempimento *ex art.* 1460 cod. civ. Quest'ultimo rimedio può essere attivato dalla controparte, per un verso, perché ritenuto applicabile, per evitare squilibri contrattuali, anche nel caso d'inadempimento incolpevole derivante da un'impossibilità non

---

<sup>62</sup> Sul punto, cfr. F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "Coronavirus"*, cit., 1 ss.; Id., Id., *Sopravvenienze e rimedi al tempo del "Coronavirus": interesse individuale e solidarietà*, cit.; F. EMANUELE, *Il rischio contrattuale diventa globale*, in *IlSole24Ore*, 28 aprile 2020, 22. Per una recente ricostruzione delle problematiche sollevate dall'obbligo legale di rinegoziare in assenza di una specifica disposizione legislativa, cfr. E. TUCCARI, voce *Contratti di durata (eccessiva onerosità sopravvenuta nei)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg. XII*, Milano, 2019, 97 ss.

<sup>63</sup> Cfr. A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell'isolamento: brevi note sul Decreto "cura Italia"*, cit., 215-216; ID., *Il «rapporto» obbligatorio al tempo dell'isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?*, cit., spec. 7.



imputabile<sup>64</sup>; e, per un altro, perché diversamente si rischierebbe di addossare per intero in capo al creditore tutti i costi riconducibili alle fattispecie più significative (si pensi, per esempio, al ritardo non imputabile, ai sensi dell'art. 1256, comma 2, cod. civ., nella consegna dei materiali, cui può corrispondere, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., il rifiuto dell'altra parte di pagare il prezzo nell'ambito dello stesso contratto di somministrazione)<sup>65</sup>. Si realizzerebbe così una sorta di “sospensione legale” dell'intero rapporto contrattuale, da considerarsi funzionale ad incentivare una (rapida e consapevole) rinegoziazione volontaria dell'accordo originario<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> Cfr., per tutti, A.M. BENEDETTI, *Le autodifese contrattuali, Artt. 1460-1462*, in *Il Codice civile. Commentario*, fondato da P. SCHLESINGER, diretto da F.D. BUSNELLI, Milano, 2011, 54.

<sup>65</sup> Sull'eccezione d'inadempimento, cfr., *ex multis*, A. DALMARTELLO, *Eccezione di inadempimento*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, 1960, 354 ss.; F. REALMONTE, *Eccezione di inadempimento*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, 222 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Eccezione di inadempimento*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, 331 ss.; C. M. BIANCA, *Eccezione d'inadempimento e buona fede*, in AA.VV., *Il contratto. Silloge in onore a G. Oppo*, Torino, Padova, 1992, 528 ss.; P. VECCHI, *L'eccezione di inadempimento*, in AA.VV., *Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo*, a cura di S. MAZZAMUTO, Torino, 2002, 378 ss.; F. ADDIS, *Le eccezioni dilatorie*, in *Trattato del contratto*, V, diretto da V. ROPPO, Milano, 2006, 413 ss.; ID., *Il «mutamento» nelle condizioni patrimoniali dei contraenti*, Milano, 2013, 14 ss.; A. M. BENEDETTI, *L'eccezione di inadempimento*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. GABRIELLI, in *Dei contratti in generale*, a cura di E. NAVARRETTA e A. ORESTANO, IV, Torino, 2011, 480 ss.; E. GABRIELLI, *Il contratto e i rimedi: la sospensione dell'esecuzione*, in *juscivile*, 2014, 18 ss.

<sup>66</sup> Nelle altre circostanze (meno estreme), ove l'impossibilità (definitiva o temporanea) è soltanto parziale, sarà possibile per la controparte limitarsi a chiedere, in assenza d'interessi estintivi dell'originario rapporto, la corrispondente riduzione della controprestazione (ai sensi dell'art. 1464 cod. civ.). Sul punto, cfr., *infra*, § 5.2.

Nelle altre circostanze, riconducibili all'eccessiva onerosità anziché all'impossibilità sopravvenuta, la situazione appare decisamente più complicata. Qui l'effetto delle misure di contenimento finisce per indurre semplicemente un'alterazione del prezzo di mercato delle prestazioni senza incidere direttamente sul contenuto dell'accordo (cc.dd. “variazioni quantitative”): si pensi, come si è detto, all'aumento dei costi e dei prezzi di materiali e di semilavorati – derivanti, a loro volta, dal rallentamento nei controlli transfrontalieri e dalla sospensione della produzione – nell'esecuzione di un appalto (cfr., *supra*, § 4). La disciplina tradizionale, fermo restando l'eventuale esonero da responsabilità del debitore (nel caso di applicazione della disciplina emergenziale), sembra suggerire, almeno come soluzione generale, la risoluzione del rapporto *ex art.* 1467 cod. civ. Tuttavia, all'atto pratico, solo taluni contratti rischiano effettivamente lo scioglimento per una pluralità di ragioni. In primo luogo, le parti – consapevoli dell'eventuale ricorso proprio ad un rimedio estintivo come la risoluzione – faranno verosilmente di tutto per evitare di “perdere” il rapporto rinegoziando volontariamente (e stragiudizialmente) l'accordo originario (specie a fronte di probabili situazioni di *empasse* nell'esecuzione contrattuale giustificate dalla disciplina emergenziale). In secondo luogo, la parte non onerata, a fronte di un'eventuale domanda di risoluzione della controparte, può sempre decidere di offrire (giudizialmente) un'equa riconduzione a equità (ai sensi dell'art. 1467, comma 3, cod. civ.) per evitare lo scioglimento del rapporto. In terzo luogo, le parti sono spesso coinvolte nell'esecuzione di contratti che prevedono una disciplina speciale dell'eccessiva onerosità sopravvenuta: si tratta, per esempio, dell'appalto (e dei sempre più numerosi contratti d'impresa ad esso riconducibili) laddove si prevede una soluzione rimediatale manutentiva del rapporto posta in essere tramite un adeguamento del corrispettivo alla luce di chia-



Non si stravolgono così, in attesa di altri probabili interventi legislativi, le soluzioni rimediali tradizionali, limitandosi ad integrarle con una norma particolarmente “elastica” come l’art. 3, comma 6-*bis*, nell’ottica, piuttosto evidente, di condurre le parti a ricercare autonomamente e volontariamente un accordo modificativo del contratto originario, che possa adattarsi al meglio alla specifica e singola situazione. Questa soluzione rimediale può funzionare, com’è chiaro, soltanto per il periodo strettamente emergenziale, perché la “sospensione legale” rischia – com’è stato correttamente denunciato<sup>67</sup> – di mandar in blocco (più di quanto già non lo siano) molti settori produttivi e commerciali: s’impone così, per un verso, una rapida e puntuale revisione dell’originario accordo contrattuale ad opera delle parti e, per un altro, una serie d’interventi significativi diretti ad assicurare liquidità, aiuti finanziari e agevolazioni fiscali a famiglie ed imprese per eseguire i loro rapporti contrattuali.

Un’implicita conferma della ricostruzione proposta viene dall’introduzione, proprio in sede di conversione in legge del decreto c.d. “Cura Italia”, dell’art. 103, comma 2-*ter*: “Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori”. La norma – consapevole dell’interruzione dei lavori edili – vincola tutti i committenti, derogando anche ad eventuali previsioni contrattuali di senso contrario, a procedere sempre al pagamento delle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dell’attività. L’intento, a dir poco chiaro (e condivisibile), è di assicurare – seppure nei limiti concessi dal ricorso ad uno strumento privatistico<sup>68</sup> – la massima liquidità possibile alle imprese del settore. Si mira

---

ri (e legislativamente predeterminati) parametri d’intervento giudiziale (in quest’ottica, l’eventuale aumento, sopra richiamato, dei costi di materiali nell’esecuzione di un appalto potrà, ove considerato eccessivo, essere rivisto, se non dalle parti, dallo stesso giudice ai sensi dell’art. 1664, comma 1, cod. civ.). Infine, le parti, chiamate di recente a stipulare nuovi accordi, stanno inserendo sempre clausole di adeguamento e di rinegoziazione contrattuale per cercare di ridurre al massimo ogni possibile rischio riconducibile (direttamente o indirettamente) alle possibili conseguenze dell’epidemia in corso. Ad ogni modo, come si avrà modo di sottolineare soprattutto nelle conclusioni (cfr., *infra*, § 6), si auspicano degli ulteriori interventi normativi per assicurare la migliore tutela manutentiva possibile nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta derivante dall’attuale situazione emergenziale.

<sup>67</sup> Cfr. T. DALLA Massara, *Emergenza sanitaria ed esigenza di regole: scenari e proposte*, cit., 1 ss.

<sup>68</sup> Molti altri (e decisamente più incisivi) sono stati gli interventi, di carattere pubblicistico, posti in essere dal legislatore (che però, com’è chiaro, non è possibile qui ripercorrere con attenzione). In particolare, si rinvia, fra i tanti provvedimenti, al c.d. “decreto liquidità” (decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19”). Per alcune prime considerazioni, cfr. F. DI GIROLAMO, *Nuova finanza del Decreto Liquidità ed effetti sul mercato*, in *giustiziacivile.com*, 30 aprile 2020, 1 ss.



pertanto ad evitare che l'eventuale pagamento, previsto magari dalle parti solo in un secondo momento (per esempio, al termine di una determinata lavorazione o addirittura al tempo della consegna dell'opera), possa recare pregiudizi significativi all'impresa, rischiando di aggravare così la situazione, già largamente compromessa, dell'intero sistema produttivo ed economico del Paese. Si tratta, in altri termini, di un piccolo contributo fornito dal diritto privato dell'emergenza, seppure nell'ambito di un più ampio "approccio integrato", alla "socializzazione dei costi della crisi".

**5.1.** – L'introduzione del comma 6-*bis* nel più volte citato art. 3 rappresenta la disciplina di carattere generale delle sopravvenienze riconducibili alla situazione emergenziale, ma non è certamente l'unica novità legislativa di rilievo.

Non mancano, infatti, le norme specificamente dirette a disciplinare l'esecuzione di singoli tipi contrattuali nel periodo dell'emergenza. Queste norme si limitano a disciplinare fattispecie di impossibilità sopravvenuta (senza, per il momento, dedicare regole specifiche all'eccessiva onerosità sopravvenuta), delineando un interessante sistema rimediale che rappresenta un'importante fonte di riflessione<sup>69</sup>.

Si tratta, in particolare, dei contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine ed impianti sportivi di ogni tipo (regolati dall'art. 216, comma 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. decreto "Rilancio")<sup>70</sup>, dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura (disciplinati dall'art. 88 del decreto legge 17

---

<sup>69</sup> Sul punto, cfr. F. GIGLIOTTI, *Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate*, in *giustiziacivile.com*, 1 aprile 2020, 1 ss.; R. SANTAGATA, *Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti*, in *giustiziacivile.com*, 17 aprile 2020, 1 ss.; C. CRISCIONE, *Natura giuridica e vicende del voucher introdotto dalla decretazione d'urgenza*, in *diritto.it*, 4; M. CAPRINO, M. MARRAFFINO, *Coronavirus e vacanze annullate: voucher o rimborso? Ecco cosa dice la legge*, in *IlSole24Ore*, 4 aprile 2020 (reperibile online: <https://www.ilssole24ore.com/art/coronavirus-e-vacanze-annullate-voucher-o-rimborso-ecco-cosa-dice-legge-ADeSNpH>).

<sup>70</sup> L'art. 216, comma 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 recita così: "4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva".





marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e poi integrato dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34)<sup>71</sup>, nonché dei contratti di trasporto (terrestre, aereo, ferroviario e marittimo)<sup>72</sup>, di soggiorno e di pacchetto turistico (regolati, a loro volta, dall'art. 88-*bis* del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)<sup>73</sup>.

---

<sup>71</sup> Questa è l'attuale formulazione dell'art. 88 ("Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei ed altri luoghi della cultura") del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e poi ulteriormente integrato dall'art. 183, comma 11, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "(1) A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. (2) I soggetti acquirenti presentano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario".

<sup>72</sup> Una disciplina specifica dei contratti di trasporto, anch'essa favorevole all'introduzione e alla valorizzazione dello strumento del *voucher*, è contenuta – oltre che nell'art. 88-*bis* del decreto "Cura Italia" (richiamato nel testo) – nell'art. 215 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 ("Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL"): (1) In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall'art. 1 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'art. 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale, procedono nei confronti [degli] aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità: a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione; b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non è stato possibile l'utilizzo. (2) Ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando: a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall'art. 1 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall'art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di contenimento di cui alla lettera a). (3) Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1".

<sup>73</sup> L'art. 88-*bis* ("Rimborso di titoli di viaggi, di soggiorno e di pacchetti turistici") è stato introdotto, in sede di conversione, proprio dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha modificato la precedente formulazione dell'art. 88 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. Si riporta, per una più semplice consultazione, l'articolata disciplina prevista dall'art. 88-*bis*: "(1). Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la



soppravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati: a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti; c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti; e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. (2). I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti: a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d); b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e); c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f). (3). Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. (4). In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. (5). Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procede-



re al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. (6). I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. (7). Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. (8). Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni. (9). Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. (10). Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in



L'art. 216, comma 4, del c.d. decreto "Rilancio" disciplina l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante dalla sospensione delle attività, nell'ambito dei contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, consentendo agli acquirenti di presentare un'istanza di restituzione del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione dell'attività. Il gestore dell'impianto, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, può, in alternativa al rimborso, rilasciare un *voucher* di pari valore utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva<sup>74</sup>.

L'art. 88 del c.d. decreto "Cura Italia" disciplina l'impossibilità sopravvenuta, derivante *ex lege* dall'applicazione delle misure di contenimento, dell'adempimento dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, di biglietti d'ingresso ai musei e ad altri luoghi della cultura. Gli acquirenti presentano, allegando il relativo titolo di acquisto, un'apposita istanza di rimborso all'organizzatore dell'evento. Quest'ultimo provvede all'emissione di un *voucher*, da utilizzare entro diciotto mesi, di pari importo al titolo di acquisto<sup>75</sup>.

---

cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite. (11). Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione. (12). L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. (13). Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008".

<sup>74</sup> Cfr. A. MANCINO, G. SEPIO, *Sport dilettantistico, indennità e sospensione dei canoni*, in *IlSole24Ore*, 16.05.2020, 17.

<sup>75</sup> Si tratta della soluzione adottata anche con riferimento ai contratti di compravendita di abbonamento (molto diffusi specie nell'ambito cinematografico e teatrale). La prassi negoziale sembra muoversi, infatti, nell'ottica dell'emissione dei *voucher* (considerati, come si è visto, dalla normativa emergenziale) oppure della proroga della validità dell'abbonamento anche per il periodo successivo alla fine dell'emergenza (con il chiaro scopo di mettere nuovamente a disposizione dell'acquirente un intervallo temporale pari a quello reso inutilizzabile dalla pandemia senza dovere però restituire, in tutto o in parte, la somma di denaro già ricevuto). Per un esempio pratico (ed immediato) dell'applicazione dell'art. 88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 si rinvia alle modalità concrete di rimborso per i titoli di acquisto adottate (e pubblicate *online*), ai sensi della disciplina in commento, dal Piccolo Teatro di Milano (ove si evidenzia bene come, a partire dall'entrata in vigore della normativa emergenziale, le modalità di rimborso si realizzano prevalentemente tramite ricorso all'emissione di *voucher*): <https://www.piccoloteatro.org/it/news/2020-03-31/spettacoli-annullati-e-modalita-di-rimborso>.



L'art. 88-*bis* del c.d. decreto "Cura Italia" – che ricalca in larga parte il contenuto dell'art. 28 dell'abrogato decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 – tratteggia un'articolata disciplina rimediabile (descritta in addirittura tredici commi!), con alcune, ben riconoscibili, peculiarità, dell'impossibilità sopravvenuta nei contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico.

In particolare, si prevede che l'impossibilità sopravvenuta – derivante dall'applicazione di specifiche misure di contenimento nei casi di quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento, nonché nei casi di impossibilità a raggiungere destinazioni all'estero – dei contratti di soggiorno e contratti di trasporto sciogla il rapporto contrattuale, vincolando il vettore o la struttura ricettiva a procedere, una volta ricevuta un'espressa e tempestiva comunicazione dall'altra parte, al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Nell'ambito dei contratti di trasporto – "quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" – si riconosce poi al vettore un diritto di recesso, prevedendo la possibilità per lo stesso di procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un *voucher*, di pari importo, da utilizzare entro un anno<sup>76</sup>.

Nell'ambito dei contratti di pacchetto turistico – quando l'esecuzione del rapporto è preclusa, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa dell'emergenza da *Coronavirus* dalle Autorità nazionali, internazionali o straniere – si riconosce poi un diritto di recesso bilaterale per il viaggiatore come per l'organizzatore, prevedendo sempre la possibilità, per l'*organizzatore* – in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. "Codice del turismo") – di offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure di procedere al rimborso o, altrimenti, di emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione (d'importo chiaramente pari al rimborso spettante)<sup>77</sup>.

---

<sup>76</sup> Un'altra ipotesi specifica è poi delineata, ai sensi dell'art. 88-*bis*, comma 5, del decreto c.d. "Cura Italia", per le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Queste possono offrire, in alternativa, all'acquirente *un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo*, oppure procedere al *rimborso del prezzo* o, ancora una volta, possono *emettere un voucher*. Anche questa fattispecie sembra confermare le riflessioni, svolte nel testo, con riferimento all'introduzione e alla valorizzazione legislativa dello strumento del *voucher*.

<sup>77</sup> Inoltre, l'art. 88-*bis*, comma 8, prevede un'articolata disciplina per eventuali viaggi ed iniziative



Quest'illustrazione, necessariamente sintetica, della disciplina emergenziale “speciale” rappresenta, come si è detto, un'importante fonte di riflessione, perché consente di riannodare, secondo una diversa prospettiva, il *fil rouge* del contributo privatistico alla “socializzazione dei costi della crisi”.

L'intento solidaristico – perseguito dalla disciplina emergenziale di carattere “generale”, ai sensi dell'art. 3, comma 6-*bis*, del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, attraverso una formulazione volta ad incentivare, seppur indirettamente, una soluzione “negoziale”<sup>78</sup> – riemerge stavolta nel settore sportivo, culturale e turistico attraverso l'*emissione di un voucher*, da utilizzare entro un anno/diocinque mesi, d'importo pari al rimborso dovuto. La deroga rispetto alla disciplina generale (come noto, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebitato”) e speciale (*ex art. 41, comma 4, del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, come successivamente modificato, in attuazione della direttiva comunitaria 2015/2302/UE, dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62: “il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”*)<sup>79</sup> è (tanto sottile quanto) significativa: l'emissione del *voucher* – da considerarsi, nell'am-

---

d'istruzione, consentendo, in via generale, all'organizzatore di effettuare il rimborso anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore della controparte (sempre da utilizzare entro un anno dall'emissione). Tuttavia, ai sensi dello stesso comma 8, il rimborso è sempre corrisposto tramite la restituzione della somma versata, senza emissione di *voucher*, “quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”. La ragione dell'eccezione sembra da ricercare nella circostanza che non vi sarebbe la possibilità di utilizzare facilmente il *voucher* entro un anno dall'emissione nel caso di prossimo cambiamento di ordine o grado di scuola.

<sup>78</sup> Cfr., *supra*, § 5.

<sup>79</sup> Sull'attuale disciplina dell'art. 41 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. “Codice del turismo”), cfr. S. MAZZAMUTO, *Il contratto di diritto europeo*, IV ed., Torino, 2020, 626 ss.; S. PAGLIANTINI, *Tra diritto delle corti e teoria dei controlimiti: il recesso del viaggiatore dal contratto di pacchetto turistico ai sensi dell'art. 12 dir. 2015/2302*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, 57 ss. Per una serie di considerazioni sulla disciplina delle sopravvenienze già alla luce della direttiva 2015/2302/UE (poi recepita in Italia con il d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha così sostituito l'originario testo dell'art. 41 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79), cfr. G. TERLIZZI, *Modifiche unilaterali e cancellazione del pacchetto turistico. La normativa in vigore e le novità introdotte dalla direttiva 2015/2302 UE*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2018, 147 ss.; S. PAGLIANTINI, *Modifiche anteriori e recesso da un contratto di pacchetto turistico secondo il canone della dir. 2015/2302/UE: per un repertorio (frastagliato) di problemi teorici e pratici a prima lettura*, in AA.VV., *La nuova disciplina europea dei contratti di viaggio. La direttiva 2015/2302/UE e le prospettive della sua attuazione nell'ordinamento italiano*, a cura di A. FINESSI, Napoli, 2017, 65 ss.





bito dei contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine ed impianti sportivi nonché dei contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico, in alternativa al rimborso del corrispettivo già versato (ma senza necessità di accettazione da parte del destinatario, ai sensi dell'art. 88-*bis*, comma 12)<sup>80</sup> e, nell'ambito dei contratti di acquisto di titoli di accesso per i vari spettacoli (compresi quelli cinematografici e teatrali), nonché di acquisto di biglietti d'ingresso ai luoghi della cultura come unica possibile soluzione rimediale – rappresenta, infatti, la conseguenza di una chiara (e condivisibile) opzione governativa. Nell'attuale situazione emergenziale, si vuole favorire una soluzione rimediale capace, derogando alle norme che prevedevano l'applicabilità esclusiva della disciplina sulla ripetizione dell'indebito, di non aggravare i problemi di liquidità di vettori, organizzatori di pacchetti turistici ed esercenti vari nell'ambito culturale e sportivo<sup>81</sup>. Si consente pertanto (temporaneamente ed eccezionalmente) l'emissione di un *voucher*, per evitare l'altrimenti inevitabile restituzione – in osservanza, come si è visto, della disciplina (generale e speciale) derogata – del denaro già ricevuto. In altri termini, si ritiene opportuno – a costo di commettere tecnicamente una “forzatura”, peraltro denunciata (implicitamente) dalla necessità d'indicare le disposizioni di cui all'art. 88-*bis* come “norme di applicazione necessaria”<sup>82</sup> – “socializzare” il costo delle

---

<sup>80</sup> L'emissione del *voucher* – a testimonianza della centralità assunta da questo strumento nella disciplina emergenziale dei contratti turistici – rappresenta l'unica opzione possibile anche ai sensi della (particolarmente oscura) disciplina di cui all'art. 88-*bis*, comma 11: “Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione”. Questa previsione risulta poco chiara perché il legislatore, com'è già stato rilevato da parte degli uffici parlamentari, dovrebbe “meglio precisare l'ambito di applicazione della disposizione, chiarendo, da un lato, quali siano “i rapporti inerenti ai contratti” ai quali il comma 11 fa riferimento e, dall'altro, se le previsioni del comma 11 debbano trovare applicazione con riguardo ai rapporti inerenti a tutti i contratti di trasporto, di soggiorno o di pacchetto turistico o solo quelli inerenti ai contratti relativi ai viaggi e alle iniziative di istruzione di cui al comma 8” (v. pagina 177 del *dossier*, vol. II – a cura degli Uffici parlamentari – pubblicato sul sito della Camera dei Deputati: <https://www.camera.it/leg18/126?tab=6&leg=18&idDocumento=2463&sede=&tipo=>).

<sup>81</sup> L'intento è reso ancora più chiaro dall'introduzione (in sede di conversione dell'originario decreto legge), nell'ambito dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 88-*bis* (dedicati al rimborso del corrispettivo già versato e all'emissione di voucher da parte degli organizzatori a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da un contratto di pacchetto turistico oppure a seguito dell'esercizio del diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta di viaggi ed iniziative d'istruzione), della seguente formulazione: “In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio”.

<sup>82</sup> Sul punto, cfr. R. SANTAGATA, *Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti*, cit. La di-



misure di contenimento tramite l'eccezionale sacrificio di viaggiatori e fruitori di spettacoli artistici e culturali nonché d'impianti sportivi (fino a ieri considerati meritevoli di

---

disciplina dell'art. 88-*bis* deroga, come ammette espressamente, non soltanto alle regole generali di cui all'art. 1463 cod. civ., ma soprattutto alle disposizioni di cui al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. "Codice del turismo") e alla direttiva (peraltro di "armonizzazione massima") 2015/2302/UE (poi recepita in Italia con il d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha così modificato l'originario testo del Codice del Turismo). Il contrasto della normativa interna con quella comunitaria rischia, come noto, di comportare l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese (a meno che l'Unione Europea non decida, nel frattempo, di modificare la direttiva o sospenderne l'applicazione). Inoltre, a prescindere dall'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese, il contrasto potrebbe essere rilevato in sede giudiziale: il viaggiatore potrebbe, infatti, sollecitare il giudice ordinario, adito per decidere una controversia in materia di rimborsi per impossibilità sopravvenuta nell'ambito di contratti di pacchetto turistico, a sollevare la questione di rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (*ex art. 267 T.F.U.E.*). Lo stesso legislatore italiano sembra essere consapevole del rischio e, non a caso, specifica – quasi "sovranicamente" – che "le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008" (art. 88-*bis*, comma 13). Tale accorgimento non è però sufficiente, di per sé, ad escludere completamente l'avvio di una procedura d'infrazione oppure l'eventualità di una decisione sfavorevole della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sarebbe stato opportuno, invece, un maggiore coordinamento fra i vari Paesi dell'Unione con il fine specifico di modificare la direttiva 2015/2302/UE (o sospenderne l'efficacia per il periodo emergenziale): non c'è dubbio, infatti, che – a fronte del nobile scopo perseguito dall'Italia con la disciplina emergenziale in analisi – si sarebbe ben potuto procedere, anche a livello europeo, a ridurre temporaneamente (ma anche tempestivamente) le tutele dei viaggiatori per assicurare un ulteriore strumento, stavolta privatistico, per affrontare la crisi ed assicurare una maggiore tutela ad operatori e aziende del settore turistico (economicamente e socialmente strategico peraltro anche per altri Paesi dell'Unione). In quest'ottica, seppure tardivamente, si sono mossi alcuni Stati dell'Unione che hanno formalmente richiesto alla Commissione UE una parziale modifica (ancor oggi non confermata) della direttiva 2015/2302/UE oppure una sua (sempre parziale) sospensione per il periodo emergenziale (l'Italia – forse per ragioni di opportunità giuridica e politica, data l'approvazione, già avvenuta, dell'art. 88-*bis* – ha preferito non unirsi alla richiesta degli altri Paesi alla Commissione). Peraltro, la stessa Commissione UE, preso atto delle ormai numerose discipline nazionali in evidente violazione delle regole europee, si è mossa, pubblicando una raccomandazione con cui mira, per un verso, a consentire la possibilità di prevedere aiuti pubblici a compagnie ed imprese del settore e, per un altro, ad incentivare l'emissione del *voucher* come strumento per contrastare le conseguenze del Covid-19 nell'ambito dei pacchetti turistici. Nella disciplina europea, però, l'emissione del *voucher* – oltre ad essere posta in alternativa al rimborso in denaro (come nell'ordinamento italiano) – è sottoposta, in ogni caso, alla volontaria accettazione da parte dei passeggeri e dei viaggiatori. Il testo della raccomandazione della Commissione UE 2020/648 del 13 maggio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed è reperibile *online*, nella versione in italiano, all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:151:FULL&from=IT>). L'UE, tramite una lettera formale inviata al nostro esecutivo dai commissari alla Giustizia e ai Trasporti (Didier Reynders e Adina Valean), ha chiesto di rivedere le disposizioni emergenziali e di permettere ai viaggiatori di scegliere fra il rimborso integrale o la fruizione di un *voucher*. Si tratta di un richiamo formale esteso peraltro ad altri dodici Paesi dell'UE (Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo e Paesi Bassi). Permangono così, nel momento in cui si licenzia il presente contributo, non pochi rischi per il nostro Paese di subire una procedura d'infrazione da parte dell'Unione Europea (in assenza di pronte modifiche legislative che, peraltro, non intaccherebbero significativamente l'*iter* argomentativo qui sviluppato e soprattutto le considerazioni conclusive sull'attuale sistema rimediale nazionale).



tutele talvolta perfino superiori a quelle previste dalla disciplina generale) per evitare che le difficoltà di restituzione del denaro già versato travolgano nell'immediato interi settori economici (specie se consideriamo che dietro ciascuno di questi soggetti vi sono poi tutta una serie di fornitori, distributori, organizzatori, etc.)<sup>83</sup>.

Questa normativa rappresenta pertanto una piccola (ma non insignificante) parte dell'approccio "integrato" di contrasto all'emergenza da COVID-19: un aiuto – stavolta non "mediato" dalla volontà dei contraenti, ma direttamente predisposto *ex lege* – per assicurare, già a livello contrattuale (e pertanto, in un certo senso, "microscopico"), un po' di ossigeno a settori che dovranno, in ogni caso, essere supportati dall'intervento pubblico per assicurare loro la liquidità necessaria ed evitarne l'irreparabile crisi<sup>84</sup>.

**5.2.** – La disciplina emergenziale dei contratti di locazione, di natura fiscale più che civilistica, dev'essere presa in considerazione per una pluralità di ragioni.

In primo luogo – com'è dimostrato anche dall'ampia attenzione riservata all'argomento, in un intervallo di tempo così breve, dalla stampa nazionale, nonché dagli operatori del diritto e dai primi commentatori della normativa<sup>85</sup> – l'attuale emergenza ha prodotto

---

<sup>83</sup> Quest'intento legislativo di preservare per intero questi settori strategici è dimostrato anche dall'ampiezza dell'ambito d'applicazione delle norme prese in esame per evitare problemi riconducibili all'attuale situazione emergenziale. Si pensi, per esempio, all'opportuna previsione legislativa di cui all'art. 88-bis, comma 10: "le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite".

<sup>84</sup> Ciò non toglie, com'è ovvio, l'esigenza d'interventi pubblici significativi per evitare gravi problemi di liquidità delle imprese (in ogni settore economico). Non mancano (fortunatamente) diversi interventi legislativi sull'argomento (di cui non è chiaramente possibile trattare in questa sede). Sul punto, per esempio, si rinvia alle altre recenti disposizioni di cui agli artt. 176 ss. del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto "Rilancio").

<sup>85</sup> Per una prima riflessione dottrinale, cfr. V. CUFFARO, *Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell'epidemia*, in *giustiziacivile.com*, 31 marzo 2020, 1 ss. Per alcuni riferimenti nell'ambito della stampa nazionale, cfr. B. ARDÙ, *Il coronavirus entra anche nei contratti commerciali: arrivano le clausole per difendersi dalle ricadute economiche*, in [https://www.repubblica.it/economia/2020/03/10/news/e\\_anche\\_nei\\_contratti\\_fa\\_capolino\\_il\\_covid\\_19-250366064/?ref=RHPPTP-BH-I250727550-C12-P9-S5.3-T1](https://www.repubblica.it/economia/2020/03/10/news/e_anche_nei_contratti_fa_capolino_il_covid_19-250366064/?ref=RHPPTP-BH-I250727550-C12-P9-S5.3-T1); C. COCUZZA, *Affitti dei negozi, sospendere il canone è possibile*, in *IlSole24Ore*, 8 aprile 2020, 14; E. NETTI, *Commercio: pandemia è forza maggiore*, in *Sole24Ore*, 11 aprile 2020, 14. Infine, a testimonianza dell'immediata conseguenza delle misure di contenimento nell'esecuzione dei contratti di locazione, si riscontrano molte riflessioni pubblicate online sui siti di approfondimento giuridico nonché sui siti d'importanti studi professionali. Sviluppa le sue riflessioni a partire dalla stessa constatazione U. SALANITRO (*La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del Coronavirus*, in *Giustiziacivile.com*, 21 aprile 2020, 3): "Il settore in cui la possibilità di conflitto appare in questo momento più elevata, come si percepisce dalle discussioni sui siti giuridici on line,



sicuramente conseguenze particolarmente rilevanti nell'esecuzione dei contratti di locazione<sup>86</sup>. Ad interessare i primi commentatori non sono state tanto le locazioni ad uso abitativo, ma le locazioni ad uso commerciale, che, a seguito dell'applicazione delle misure di contenimento, hanno mostrato da subito problematiche significative nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (derivanti solitamente dall'impossibilità, perlomeno temporanea e parziale, di svolgere nei locali l'attività per cui sono stati locati)<sup>87</sup>.

In secondo luogo, le locazioni ad uso commerciale – seppure non espressamente disciplinate, perlomeno in origine, da norme civilistiche – sono state oggetto, probabilmente in omaggio proprio all'approccio “integrato” più volte richiamato, dell'art. 65 del decreto c.d. “Cura Italia”<sup>88</sup>. La norma – di natura fiscale e non strettamente civilistica – delinea, infatti, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di

---

riguarda i contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, altre attività produttive o uffici: è ricorrente la domanda se il conduttore possa sospendere o ridurre il pagamento dei canoni per il periodo in cui non è consentito lo svolgimento dell'attività economica a causa della pandemia”.

<sup>86</sup> Per un'interessante riflessione sulle conseguenze delle misure di contenimento nell'ambito, limitrofo alle locazioni, dell'esecuzione dei contratti di noleggio di beni mobili destinati a strutture fisse (con particolare riguardo ai ponteggi e ai macchinari per l'edilizia, a loro volta poi distinti fra noleggi “a caldo” e noleggi “a freddo”), cfr. U. SALANITRO, *La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del Coronavirus*, cit., 9 ss.

<sup>87</sup> Le locazioni ad uso commerciale non sono però chiaramente le sole che subiscono conseguenze dall'attuale emergenza. Possono sorgere problemi, infatti, anche nei contratti di locazione stipulati da chi non è più nella condizione di godere dell'appartamento preso in locazione “fuori sede” perché rientrato presso l'abitazione di residenza. Sul punto, cfr. A. DONATI, *Studenti fuori sede, come regolarsi per l'affitto ai tempi del coronavirus*, in [https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/casa/2020/03/29/news/studenti\\_fuori\\_sede\\_affitto-252362478/?ref=RHPPTP-BH-I252581115-C12-P2-S3.4-T1](https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/casa/2020/03/29/news/studenti_fuori_sede_affitto-252362478/?ref=RHPPTP-BH-I252581115-C12-P2-S3.4-T1).

Peraltro, si osserva, le locazioni ad uso abitativo, seppure non oggetto su larga scala di sopravvenienze contrattuali in senso stretto nell'immediato, sollevano problemi decisamente rilevanti nell'ottica delle difficoltà riconducibili a fenomeni, come si è visto (cfr., *supra*, § 2), “macroscopici” d'impoverimento di ampie fasce di popolazione (che comportano disagi abitativi su larga scala). Sull'argomento – significativo ma, come si è detto, necessariamente escluso (seppur, in qualche modo, considerato) dalla presente riflessione – si rinvia, fra i tanti interventi normativi, alle previsioni di cui all'art. 65, comma 2-ter (cfr., *infra*, nt. 89) poi ulteriormente integrate nell'ambito dell'art. 29 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Nell'ottica sempre di contristar il disagio abitativo di carattere “macroscopico”, seppur in un settore diverso dalle locazioni, si rinvia alla disciplina emergenziale sulla sospensione nell'esecuzione dei contratti di mutuo. Sul punto, cfr., per tutti, M. R. MAUGERI, *L'emergenza COVID-19 e la sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa*, in *giustiziacivile.com*, 22 aprile 2020, 1 ss.

<sup>88</sup> Viceversa, l'art. 103, comma 6, (sempre del d.l. rilascio degli immobili, a seguito del procedimento di sfratto, fino al 30 giugno 2020 con riferimento sia alle locazioni ad uso commerciale sia alle locazioni ad uso abitativo (“L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”). Questa norma processuale si applica pertanto ai procedimenti già in corso e sembra diretta – più che a contenere le conseguenze negative delle misure di contenimento sull'esecuzione dei contratti di locazione – ad evitare che, a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, famiglie ed imprese si ritrovino impegnate nella ricerca di un altro immobile durante la fase più acuta della pandemia.



locazione a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa proprio al fine dichiarato di “contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”<sup>89</sup>.

S'intuisce pertanto, seppur indirettamente, la mancata sospensione del pagamento del canone. La previsione del credito d'imposta, infatti, sembra presupporre l'adempimento del conduttore, che – come precisato dalla Circolare 8E dell'Agenzia delle Entrate del 3 aprile 2020 – si vedrà riconosciuto il credito d'imposta, ai sensi dell'art. 65 del “Cura Italia”, soltanto a seguito dell'effettivo pagamento del canone<sup>90</sup>. Sembra possibile desu-

---

<sup>89</sup> L'art. 65, rubricato “Credito d'imposta per botteghe e negozi”, recita testualmente (dopo l'aggiunta, nell'ambito della legge di conversione, dei commi, rivolti a specificare il funzionamento del credito d'imposta e ad agevolare l'entrata in vigore di misure chiamate a fronteggiare il disagio abitativo tramite l'erogazione di denaro pubblico, *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*): “(1) Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. (2) Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (*2-bis*). Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (*2-ter*). Al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell'annualità 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019. (*2-quater*). Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa. (3) Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126”.

<sup>90</sup> La Circolare 8E del 3 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate, reperibile online (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+8+Cura+Italia.pdf/dda7007d-5828-754f-99c3-ec090a3152af>), sottolinea: “ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo”.



merne non soltanto l'esclusione di ogni sospensione del pagamento, ma anche la presa d'atto di una probabile revisione dell'accordo originario ed il conseguente riconoscimento del credito d'imposta calcolato sulla base della somma effettivamente pagata dopo l'eventuale adeguamento del canone<sup>91</sup>.

Una norma di carattere fiscale che – malgrado significative criticità (dall'assenza d'incentivi sufficienti per il locatore a rivedere l'originario canone<sup>92</sup> all'applicazione del credito d'imposta limitata, perlomeno in origine, al mese di marzo 2020<sup>93</sup> e ad immobili della categoria catastale C/1)<sup>94</sup> tempestivamente rilevate dalle associazioni di categoria<sup>95</sup> – fornisce già non indifferenti suggerimenti “civilistici” da mettere a sistema.

Nell'assenza di una specifica regola civilistica e, di conseguenza, nell'oggettiva incertezza ermeneutica del diritto emergenziale delle locazioni ad uso commerciale, sono proliferate diverse possibili ricostruzioni dirette ad assicurare sempre – compatibilmente con

---

<sup>91</sup> Un'interpretazione diversa, pronta a considerare ai fini del credito d'imposta la somma originariamente dovuta dal conduttore, sembra, infatti, da escludere perché finirebbe per configurare un eccessivo (ed ingiustificato) vantaggio a favore del conduttore all'esito dell'intera vicenda (contrattuale e fiscale).

<sup>92</sup> Nell'ottica d'incentivare il locatore a rivedere il canone originario è stato suggerito, per un verso, di applicare all'importo percepito, ridotto nel caso di una revisione contrattuale, la c.d. “cedolare secca commerciale” con un'aliquota pari (soltanto) al 15% e, per un altro, d'introdurre un meccanismo per cui i canoni non percepiti non siano assoggettati ad imposizione fiscale. Nell'ottica di agevolare la revisione del canone originario sembra muoversi la possibilità di cedere il credito d'imposta (introdotta dall'art. 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, v., *infra*, nt. 110).

<sup>93</sup> La previsione del credito d'imposta è stata inizialmente limitata, ai sensi proprio dell'art. 65 del decreto “Cura Italia”, soltanto al mese di marzo. Successivamente, come si vedrà (cfr., *infra*, § 5.2), il credito d'imposta nei contratti di locazione è stato esteso anche ad altri mesi e ad altre categorie d'immobili ad uso non abitativo.

<sup>94</sup> Nella formulazione dell'art. 65 del decreto “Cura Italia” il credito d'imposta, pari al 60 per cento del canone effettivamente pagato, è stato limitato a negozi e botteghe (rientranti nella categoria catastale C/1) e risultava pertanto non applicabile ad altre locazioni ad uso commerciale (come, per esempio, alberghi e studi professionali). La scelta legislativa è stata peraltro espressamente confermata dalla Circolare 8E del 3 aprile 2020 (già più volte richiamata): “L'articolo 65 del Decreto espressamente specifica che gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d'imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Restano, quindi, esclusi dal credito d'imposta previsto dal Decreto i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8”. Sul punto, con una visione decisamente critica, cfr. S. ELLI, *Turismo, arrivano le offerte predatorie sugli alberghi vuoti*, in *IlSole24Ore*, 22 aprile 2020, 13; A. DUCCI, *Federalberghi chiede lo stato di crisi: «Per noi l'unica via»*, in *IlCorriereDellaSera*, 23 aprile 2020, 13).

<sup>95</sup> Non a caso si è trattata di una delle norme oggetto del maggior numero di emendamenti presentati (ma poi non approvati) già durante la fase parlamentare di conversione in legge del decreto “Cura Italia”. Sul punto, cfr. E. NETTI, *Commercio: pandemia è forza maggiore*, cit., 14; ID., *Centri commerciali a rischio sugli affitti*, in *IlSole24Ore*, 22 aprile 2020, 13; P. DEZZA, *Saltano gli affitti, primi effetti sull'immobiliare*, in *IlSole24Ore*, 19 aprile 2020, 3.





la disciplina, di carattere “generale”, ex art. 91 del c.d. “Cura Italia” – un adeguamento dell’originario canone di locazione nell’intento, ancora una volta, di “socializzazione dei costi” nell’interesse dei contraenti e, seppur indirettamente, dell’intero sistema socioeconomico nazionale<sup>96</sup>.

Infatti, mentre i principali rimedi generali (risoluzione, per impossibilità e per eccessiva onerosità sopravvenuta, ex artt. 1463 ss. cod. civ.) e speciali (recesso, per gravi motivi, ex art. 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392) sono complessivamente estintivi dell’originario rapporto contrattuale<sup>97</sup>, appare necessario riflettere oggi maggiormente – sulla scorta di una rilettura delle figure tradizionali anche alla luce dell’elastica disciplina emergenziale di cui all’art. 91 del decreto “Cura Italia” – sulla problematica dell’esecuzione delle locazioni ad uso commerciale nell’ottica di soddisfare, se possibile, l’esigenza manutentiva della relazione contrattuale (rafforzata, nell’attuale momento storico, dall’estrema difficoltà, per i conduttori, di reperire nuovi ed economici locali dove spostarsi rapidamente e, per i locatori, di rintracciare, a loro volta, altri soggetti disponibili a pagare canoni ormai divenuti spesso troppo gravosi).

In particolare, occorre riconsiderare l’assunto – apparentemente avvalorato, almeno in parte, dalla formulazione dell’art. 65 del c.d. “Cura Italia” – che sia il conduttore a non poter svolgere la propria attività a seguito dell’applicazione delle misure di contenimento e a dovere sopportar il rischio della sopravvenienza senza poterlo trasferire in capo al locatore.

In realtà, il locatore, ai sensi dell’art. 1575 cod. civ., s’impegna non soltanto a “consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione” (n. 1) ed a “garantirne il pacifico godimento durante la locazione” (n. 3), ma anche a “mantenerla in istato da *servire all’uso convenuto*” (n. 2). Ne deriva l’inclusione dell’uso della cosa fra gli elementi che descrivono l’obbligazione del locatore.

Si tratta allora – com’è già stato puntualmente rilevato<sup>98</sup> – di comprendere se il rischio dell’impossibilità dell’uso convenuto sia riconducibile alla *sfera dell’attività* oppure alla *sfera di pertinenza del bene*, perché nel primo caso (si pensi, per esempio, all’im-

---

<sup>96</sup> Fermo restando l’esigenza di registrare sempre prontamente l’eventuale accordo stragiudiziale di riduzione del canone – esente, ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. “Sblocca Italia”) poi convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dalle imposte di registro e di bollo – per evitar il pagamento delle imposte sull’importo originariamente convenuto (viceversa, ai sensi dell’art. 26 T.U.I.R., il locatore dovrebbe pagare le imposte sul valore dei canoni dichiarati in contratto).

<sup>97</sup> Sul punto, cfr. V. CUFFARO, *Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia*, cit., 2 ss.

<sup>98</sup> In letteratura, cfr. U. SALANITRO, *La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del Coronavirus*, cit., 4 ss.



mobile che perde le caratteristiche richieste all'uso convenuto a seguito della trasformazione dell'intero sistema produttivo) il rischio della circostanza sopravvenuta ricade sul conduttore, nel secondo caso (si pensi, per esempio, all'immobile che perde le caratteristiche richieste a seguito di un evento sismico), invece, il rischio della circostanza sopravvenuta non può che ricadere sul locatore.

Si deve pertanto valutare se l'applicazione delle misure di contenimento sia concretamente riconducibile alla *sfera dell'attività* oppure alla *sfera di pertinenza del bene*. Dall'analisi complessiva della (a dir poco frastagliata) disciplina emergenziale sembra emergere che le attività commerciali – chiuse a lungo con l'unica eccezione degli esercizi funzionali all'acquisto di beni di prima necessità (ai sensi dell'art. 3, lett. j) del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) – sono solitamente consentite, se svolte fuori dai locali commerciali attraverso modalità a distanza (si pensi, per esempio, alla vendita *online* di prodotti immateriali, oppure alla vendita e consegna a domicilio di riviste specializzate o di attrezzi ginnici): l'applicazione delle misure di contenimento e, conseguentemente, le chiusure sembrano rivolte, più che contro l'esercizio delle attività, contro l'esercizio delle attività svolte nei locali aperti al pubblico (perché capaci di favorire la diffusione contagiosa del *virus*). L'apparente divieto nei confronti dell'esercizio delle attività commerciali spesso si rivela essere pertanto l'imposizione di un limite all'uso degli immobili<sup>99</sup>.

---

<sup>99</sup> Sul punto, si osserva, l'interpretazione della disciplina emergenziale è particolarmente complessa: lo svolgimento di attività commerciali a distanza sarebbero vietate, in ogni caso, se mettono a rischio la salute dei lavoratori. Nell'ottica di una lettura particolarmente restrittiva della normativa sulla vendita a distanza sembra muoversi la recente pronuncia del TAR Lombardia del 22 aprile 2020, n. 754 che “sospende provvisoriamente l'ordinanza della Regione Lombardia n. 528 dell'11.4.2020, limitatamente alla lettera H, nella parte in cui consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio anche per le categorie merceologiche non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, come integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020” (reperibile *online*: [https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef&schema=tar\\_mi&nrg=202000754&nomeFile=202000634\\_06.html&subDir=Provvedimenti&fbclid=IwAR0saODynwQVmZacpk-4S0ARjvsZI91IhZwhaTLx4yDSAsJY2u8-NaqnIv4](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef&schema=tar_mi&nrg=202000754&nomeFile=202000634_06.html&subDir=Provvedimenti&fbclid=IwAR0saODynwQVmZacpk-4S0ARjvsZI91IhZwhaTLx4yDSAsJY2u8-NaqnIv4)). Tuttavia, com'è stato puntualmente rilevato, le cose sembrano più complicate (e non sono certamente semplificate dal continuo susseguirsi di atti normativi nazionali e regionali). In particolare, la vendita a distanza con consegna a domicilio è consentita (e resta consentita) “sia dal Dpcm 11 marzo 2020, sia dal Dpcm 10 aprile 2020, che nei rispettivi allegati 1 richiamano il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via *internet*, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono” (E. PUCETTI, P. TOSI, *TAR Lombardia, consegnabili a domicilio solo gli alimenti*, in *IlSole24Ore*, 28 aprile 2020, 28). Ad essere preclusa è, invece, sicuramente la vendita e consegna a domicilio che (a differenza della vendita a distanza e consegna a domicilio) richiede la contestuale presenza, seppure nel domicilio anziché nel locale commerciale, di venditore e acquirente. Non a caso un ampio (e prolungato) dibattito è sorto soprattutto con riferimento alla possibilità di ristorazione con consegna a domicilio (poi espressamente ammessa con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 all'art. 1 lett.



Ne deriva, in osservanza dei suddetti criteri, che il rischio dell'evento sopravvenuto – verificatosi a seguito dell'applicazione delle misure di contenimento – possa essere ricondotto all'uso convenuto dell'immobile e pertanto, ai sensi dell'art. 1575 cod. civ., possa essere posto in capo al locatore.

Sembra chiaro come, nel caso di specie, l'applicazione delle misure di contenimento producano una variazione “qualitativa” della prestazione del locatore – riconducibile, come si è visto, all'alveo dell'impossibilità sopravvenuta<sup>100</sup> – che preclude ogni possibile ricorso ai rimedi (peraltro realisticamente poco appetibili per il locatore) dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (ex art. 1467 cod. civ.)<sup>101</sup>.

Si è rilevata così l'assoluta centralità assunta (anche stavolta) dalla disciplina dell'impossibilità temporanea ex art. 1256, comma 2, cod. civ., priva però di una regola chiara nell'ambito specifico dei contratti a prestazioni corrispettive. Si mira pertanto ad integrare la lacuna (in senso proprio), riconducibile all'impossibilità temporanea nel contratto di locazione, tramite l'applicazione analogica del rimedio della riduzione del corrispettivo predisposto, ai sensi dell'art. 1578 e dell'art. 1584 cod. civ., per il caso diverso di vizi e riparazioni della cosa locata (che presuppongono però, al pari dell'attuale situazione, un'inutilizzabilità dell'immobile locato)<sup>102</sup>. Si tratta di una ricostruzione d'indubbio fascino, che comporta un esito sicuramente ragionevole: la riduzione del canone, la con-

---

aa) perché, a differenza delle altre fattispecie di vendita a distanza, richiede una, seppure minima, interazione, fra venditore ed acquirente. Si tratta peraltro di una deroga approvata nell'intento specifico di evitare un immediato (e verticale) collasso dell'intero settore enogastronomico. Sul punto, a titolo meramente esemplificativo, si rinvia alle difficoltà – rese note anche dalla stampa nazionale – delle pizzerie non autorizzate, in un primo periodo, all'asporto (ma vincolate al pagamento di significativi canoni di locazione): [https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/20\\_aprile\\_15/coronavirus-sorbillo-chiude-quattro-pizzerie-f039d7b6-7edc-11ea-b261-72c96433de1c.shtml](https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/20_aprile_15/coronavirus-sorbillo-chiude-quattro-pizzerie-f039d7b6-7edc-11ea-b261-72c96433de1c.shtml).

<sup>100</sup> Cfr., *supra*, § 4.

<sup>101</sup> Non sono mancate però le ricostruzioni della fattispecie in esame come un'ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta. Cfr. V. CUFFARO, *Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell'epidemia*, cit., 5-6 (che però – consapevole della natura prevalentemente estintiva dei rimedi, “generalisti” e “speciali”, nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta – auspica l'introduzione rapida in via legislativa di un obbligo legale di rinegoziare l'originario accordo contrattuale).

<sup>102</sup> L'Autore che più di ogni altro ha sviluppato quest'idea è sicuramente U. SALANITRO (*La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del Coronavirus*, cit., 9). Quest'ultimo, in particolare, ha sottolineato come una soluzione del genere, oltre ad essere suggerita da talune pronunce giurisprudenziali, riesuma “una regola tradizionale, già recepita nell'art. 1578 del codice civile del 1865, che disponeva «Se durante la locazione la cosa locata è totalmente distrutta, il contratto è sciolto di diritto; se non è distrutta che in parte, il conduttore può, secondo le circostanze, domandare la diminuzione del prezzo o lo scioglimento del contratto”. Nello stesso senso, cfr. R. BOCCA, A. BONETTA, M. IACOVIELLO, L. SALVANESCHI, L. VITTONI, *Incidenza del Coronavirus su alcune tipologie contrattuali*, in *giustiziacivile.com*, 16 aprile 2020, 31.



servazione dell'originario rapporto e, ancora una volta, la socializzazione del costo dell'emergenza fra i contraenti<sup>103</sup>.

Probabilmente, però, è possibile giungere alla stessa soluzione attraverso un *iter* argomentativo differente, senza ricorrere all'applicazione analogica della disciplina dei vizi e delle riparazioni della cosa locata.

Cos'accadrebbe, infatti, se l'impossibilità della prestazione del locatore derivante dall'applicazione delle misure di contenimento si considerasse non come una fattispecie d'impossibilità totale, ma d'impossibilità parziale (oltre che temporanea)<sup>104</sup>? Il locatore non riesce sicuramente a consentire al conduttore di servirsi pienamente della cosa all'uso convenuto, ma, dall'analisi della disciplina emergenziale, non emerge alcun impedimento, per il locatore, a metter a disposizione del conduttore il locale come supporto alla sua attività (per esempio, consentendo al conduttore di utilizzare l'immobile come magazzino nell'ambito dello svolgimento di attività produttive e come deposito nell'ottica di procedere poi con un'eventuale attività di vendita a distanza nelle attività commerciali). L'impossibilità – o, sull'onda dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, l'inutilizzabilità<sup>105</sup> – parziale (e non più totale) permetterebbe così alla controparte, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., di chiedere la riduzione del canone originariamente convenuto senza dovere ricorrere all'*analogia legis*<sup>106</sup>.

---

<sup>103</sup> Nell'ottica d'introdurre soluzioni capaci di assicurare una maggiore flessibilità del canone di locazione sembra muoversi la stessa prassi negoziale. Sono stati predisposti, infatti, nuovi contratti caratterizzati dalla previsione di un canone "variabile" oppure, più ragionevolmente, "misto" (fisso e variabile), laddove con la parte fissa si coprono i costi del locatore e con la parte variabile (magari collegata ai giorni di possibile apertura al pubblico) si possono soddisfare (almeno parzialmente) le esigenze del conduttore. Sul punto, cfr. P. MARRA, L. NASSIVERA, *Canone di locazione commerciale variabile, uno strumento per la ripartenza? Riflessioni nell'ottica di un nuovo equilibrio contrattuale*, in *Il Quotidiano Immobiliare*, 4.05.2020.

<sup>104</sup> Nello stesso senso, cfr. C. COCUZZA, *Affitti dei negozi, sospendere il canone è possibile*, in *IlSole24Ore*, 8 aprile 2020, 14. Peraltro, secondo autorevole dottrina (cfr., per tutti, C. M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 2012, 405-406), l'assimilabilità dell'impossibilità temporanea all'impossibilità parziale può sempre comportare l'applicazione (in via analogica) dell'art. 1464 cod. civ. anche nei casi d'impossibilità temporanea. Anche la dottrina più attenta a distinguere (giustamente) l'impossibilità temporanea dall'impossibilità parziale nota peraltro una certa vicinanza fra le due figure ("Nei rapporti di durata [com'è sicuramente la locazione d'immobili ad uso commerciale], il carattere parziale dell'impossibilità può manifestarsi sul piano del tempo [...] È chiara la differenza dall'impossibilità temporanea: per essa la prestazione potrà eseguirsi più tardi, ma potrà eseguirsi tutta": V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 941).

<sup>105</sup> Cfr., *supra*, § 4. Nello stesso senso, con riferimento ai contratti di locazione (e, più in generale, ai contratti di durata), sembrano muoversi le considerazioni di F. PIRAINO, *La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e contratti*, cit. *Contra* A. NUCERA, *Sul canone d'affitto non vale l'impossibilità sopravvenuta*, in *IlSole24Ore, Norme&Tributi. Focus*, 13.05.2020, 4.

<sup>106</sup> Il rimedio della revisione del corrispettivo – diretto, ancora una volta, ad una "socializzazione dei costi" della crisi nell'interesse delle parti e dell'intero sistema socioeconomico – pone peraltro non pochi pro-



Questa ricostruzione sembra peraltro confermata, seppur in modo diverso, dalla previsione di un altro credito d'imposta, per i mesi di marzo, aprile e maggio (già esteso per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale anche al mese di giugno) 2020, a favore dei conduttori di immobili a uso non abitativo (art. 28 e 122 del c.d. decreto "Rilancio")<sup>107</sup> e dall'introduzione di un rimedio specifico nell'ambito dei contratti di lo-

---

blemi nell'ottica d'individuare chiari parametri d'intervento sull'accordo originario. Si tratta di considerare, di volta in volta, una molteplicità di parametri: dall'effettivo prolungamento delle misure di contenimento (nei confronti della specifica attività) al persistente vantaggio derivante per il conduttore dall'uso parziale (ma, auspicabilmente, sempre maggiore con il passare dei mesi) del locale.

<sup>107</sup> Si riporta il testo dell'art. 28 ("Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda") del decreto 19 maggio 2020, n. 34: "(1) Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. (2) Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. (3) Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agriturismo indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. (4) Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. (5) Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. (6) Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (7) Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (8) Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute. (9) Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. (10) Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.424, 1 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'art. 265".



cazione di piscine, palestre e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati (art. 216, comma 3, dello stesso decreto “Rilancio”) <sup>108</sup>.

In particolare, ai sensi dell’art. 28, si prevede un credito d’imposta pari al 60 % del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo nonché all’esecuzione dell’attività istituzionale degli enti non commerciali (compresi enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti). Tale credito d’imposta per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda – comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo – è pari al 30% dei relativi canoni di locazione <sup>109</sup>. Questa misura fiscale – chiaramente non cumulabile con quella di cui all’articolo 65 del decreto “Cura Italia” in relazione alle medesime spese sostenute – deve commisurarsi all’importo effettivamente versato nel periodo d’imposta 2020 (con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio) e, tranne che per le strutture alberghiere e agrituristiche (cui si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente), scatta soltanto a condizione che i conduttori abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Inoltre, al pari di quello previsto dall’art. 65 del c.d. “Cura Italia”, il credito dell’art. 28 del c.d. decreto “Rilancio” può essere ceduto, ai sensi dell’art. 122 del medesimo decreto, ad altri soggetti terzi (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) <sup>110</sup>. Non c’è dubbio

---

<sup>108</sup> L’art. 216, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 statuisce: “(3). La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito”.

<sup>109</sup> Praticamente da subito, ancora prima dell’entrata in vigore del c.d. decreto “Rilancio”, si discute peraltro di un ulteriore potenziamento del credito d’imposta previsto per gli affitti delle imprese. Cfr. *Il decreto Rilancio ancora non c’è ma sono già pronti gli emendamenti*, in *La Repubblica, Economia e Finanza*, 18 maggio 2020, 12.

<sup>110</sup> L’art. 122 (“Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19”), infatti, statuisce: “(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente





pertanto del contributo apportato dall'ennesima norma fiscale nell'ottica di favorire l'esecuzione, seppure dopo un'opportuna revisione dell'accordo originario, dei contratti di locazione ad uso commerciale.

Ancora più rilevante nell'ottica di confermare la ricostruzione rimediale proposta è però l'art. 216, comma 3, dello stesso decreto "Rilancio". Quest'ultima norma, diretta a regolare un ambito molto specifico delle locazioni ad uso commerciale, delinea – dopo avere richiamato le norme generali sull'impossibilità e sull'eccessiva onerosità sopravvenuta con una formulazione che ricorda molto quella dell'art. 3, comma 6-*bis* ("la sospensione delle attività sportive [...] è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, [...] quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito") – la possibilità per il conduttore di locali adibiti a palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, a fronte della sospensione delle attività, di ottenere una riduzione del corrispettivo, che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito<sup>111</sup>. S'individua così non soltanto un rimedio manutentivo del rapporto nella riduzione della prestazione del conduttore, ma anche un parametro, seppure soltanto presuntivo (e giustamente suscettibile di modifica dietro prova espressa della parte interessata),

---

decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. (2) Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19: a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28; c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120; d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125. (3) I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (4) La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. (5) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica". Sul punto, cfr. L. PEGORIN, G. P. RANOCCHI, *Affitti commerciali, nuovo tax credit trasferibile e ammesso per attività miste*, in *IlSole24Ore, Norme&Tributi*, 18 maggio 2020, 19.

<sup>111</sup> Cfr. A. MANCINO, G. SEPIO, *Sport dilettantistico, indennità e sospensione dei canoni*, cit., 17; M. BELINAZZO, *Gli aiuti allo sport: Cig in deroga e rinvii di canoni e imposte*, in *IlSole24Ore*, 17 maggio 2020, 13.



di revisione dell'accordo originario<sup>112</sup>. L'art. 216, comma 3, riprende pertanto l'esito della riduzione (per quanto possibile concordata) del canone, ma anche l'*iter* argomentativo non sembra distaccarsi troppo dall'analisi finora condotta (seppur in termini più generali). Anche secondo la Relazione illustrativa e tecnica di accompagnamento al c.d. decreto "Rilancio", infatti, le misure di contenimento precludono "l'utilizzabilità dell'immobile locato secondo l'uso pattuito", imponendo, a fronte dell'alterazione in concreto del sinallagma, "un intervento di riequilibrio da parte dell'ordinamento". Tanto più che "nell'ipotesi in esame della locazione di impianti sportivi, resi inutilizzabili per *factum principis*, l'assegnazione di un rimedio conservativo, in luogo di quello risolutivo, appare giustificato alla luce delle seguenti considerazioni: a) il conduttore ha un forte interesse a mantenere in vita il contratto in ragione della «specificità ubicativa» dell'impianto sportivo e del rischio di non ricollocabilità altrove della sua attività; b) il locatore non ha alcun apprezzabile interesse a rifiutare la revisione, poiché da tale rimedio non subisce un pregiudizio che, in questa fase, potrebbe scongiurare ricorrendo al mercato".

6. – Non resta che formulare, all'esito dell'analisi dell'attuale disciplina (tradizionale ed emergenziale) delle sopravvenienze, talune considerazioni conclusive ed esporre delle suggestioni *pro futuro*.

Innanzitutto, si deve richiamare l'attenzione sulla complessità dell'attuale panorama rimediale nel caso di circostanze sopravvenute durante l'esecuzione del rapporto contrattuale. All'articolato *sistema rimediale "tradizionale"* – che, seppure per sommi capi, si è cercato qui di richiamare<sup>113</sup> – si è infatti affiancato una sorta di *diritto privato dell'emergenza*, chiamato ad approntare un primo adattamento della disciplina civilistica all'attuale situazione. In particolare, le peculiarità dell'emergenza sono finite inevitabilmente per riflettersi sulla disciplina contrattuale, stimolando la creazione di regole compatibili con un approccio "integrato" di risposta all'attuale momento di difficoltà. Si è così cominciato a delineare un diritto privato dell'emergenza che, presupponendo sempre fattispecie e regole della disciplina tradizionale, tratteggia, a sua volta, una disciplina (seppur decisamente "elastica") di carattere "generale"<sup>114</sup> e una serie di norme "speciali" dirette

---

<sup>112</sup> L'individuazione di un parametro flessibile per una revisione (decisamente significativa) del canone rappresenta, come si è già rilevato (cfr., *supra*, nt. 106), un importante profilo anche nell'ottica di un graduale ritorno alla normalità (non soltanto sanitaria, ma anche sociale, giuridica ed economica).

<sup>113</sup> Cfr., *supra*, § 4.

<sup>114</sup> Cfr., *supra*, § 5.



a fronteggiare (assieme alle misure, più volte richiamate, di politica economica, monetaria e fiscale) l'attuale situazione nell'ambito di specifici settori sociali ed economici<sup>115</sup>. Ne deriva un apparato rimediale molto complesso – frutto di un ineludibile “dialogo” fra due sistemi (quello tradizionale e quello emergenziale), a loro volta, già sufficientemente articolati – da “integrare” con altre misure, giuridiche ed economiche, di carattere pubblicistico, necessarie per uscire dall'attuale momento di difficoltà.

Si deve poi rimarcare come l'intero sistema emergenziale – pur essendo stato frettolosamente predisposto (e non avrebbe potuto essere diversamente) con alcune sicure criticità – sia complessivamente caratterizzato da un'*indubbia linearità*. Si mira, infatti, chiaramente ad assicurare una *socializzazione dei costi della crisi*, suggerendo, tramite una rivisitazione (più o meno esplicita) delle regole tradizionali, talvolta una soluzione prettamente negoziale, talora un'allocazione legislativa dei rischi funzionale a rendere più sopportabile l'attuale momento di difficoltà nell'interesse delle parti e dell'intero tessuto socio-economico nazionale. Nel primo gruppo s'inseriscono le nuove disposizioni che prevedono una generale “valutazione” dell'esecuzione delle misure di contenimento come possibile causa di esclusione della responsabilità del debitore (art. 91 del c.d. “Cura Italia”), così come le disposizioni dirette ad assicurare un'esecuzione, seppure dopo una revisione dell'accordo originario, dei contratti di locazione ad uso commerciale (art. 65 del c.d. “Cura Italia”, artt. 28, 122 e 216, comma 3, del c.d. decreto “Rilancio”). Nel secondo gruppo s'inseriscono, invece, le disposizioni che, ricorrendo soprattutto allo strumento del *voucher*, consentono un'allocazione dei costi funzionale a risolvere il problema delle sopravvenienze preoccupandosi anche di preservare settori decisamente strategici (come la cultura e il turismo) per il nostro Paese (art. 216, comma 4, del c.d. decreto “Rilancio”, artt. 88 e 88-*bis* del c.d. “Cura Italia”).

Infine, le soluzioni rimediali finora approvate – specie nell'ambito dei contratti “speciali” – richiamano, come si è visto, specificamente l'istituto dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Si tratta probabilmente dell'immediato “riflesso” giuridico dell'applicazione delle misure di contenimento più rigorose (c.d. “*lockdown*”). Le fasi successive richiederanno sicuramente la predisposizione legislativa di altre soluzioni rimediali “emergenziali” dirette a fornire risposte sempre più chiare nelle circostanze, realisticamente sempre più frequenti nei prossimi mesi, di eccessiva onerosità sopravvenuta (ed eventualmente d'impossibilità derivanti dall'applicazione di nuove misure di contenimento). È pertanto prevedibile l'aggiunta di nuovi tasselli nella ricostruzione dell'in-

---

<sup>115</sup> Cfr., *supra*, § 5.1. e § 5.2.



tero sistema delle sopravvenienze contrattuali, da realizzarsi preferibilmente attraverso un'attenta considerazione della disciplina tradizionale, delle peculiarità dell'attuale situazione e delle sfide imposte dal futuro. L'auspicio è che gli ulteriori interventi legislativi emergenziali sappiano, di volta in volta, delineare soluzioni rimediali capaci d'incentivare – magari all'esito (ancora una volta) di un'integrazione necessaria con altri strumenti normativi (*in primis*, fiscali, finanziari ed economici) e di un (auspicabilmente maggiore) confronto con associazioni di categoria e parti sociali – i contraenti ad adattare rapidamente le relazioni contrattuali alla nuova situazione nell'interesse loro e dell'intero Paese.

*De iure condendo* può risultare pertanto interessante – dopo avere preso atto dell'attuale sistema rimediale (ancora, per alcuni versi, *in itinere*) – riflettere sulle principali proposte di riforma della disciplina privatistica delle sopravvenienze contrattuali.

Non c'è dubbio, infatti, che l'attuale disciplina, pur articolata, necessiti di essere rafforzata per affrontare l'eccezionale situazione che ci troviamo a vivere: l'idea di prevedere un sistema fondato, ancor oggi, prevalentemente su rimedi estintivi dell'originario rapporto contrattuale (perlomeno nell'ambito della disciplina sul contratto in generale) ha sollevato – comprensibilmente – molte perplessità<sup>116</sup>. Nell'attuale contesto, infatti, la possibilità stessa per ciascuna parte di reperire rapidamente – dopo lo scioglimento del contratto – nuovi contraenti sul mercato sembra fortemente limitata (*in primis*, per l'assenza di valide alternative), suggerendo alle parti, nella stragrande maggioranza dei casi, di mantenere in vita, seppure rivisto, l'originario rapporto. L'istanza manutentiva – già denunciata da tempo nell'ambito dei contratti a lungo termine (e parzialmente presa in considerazione legislativamente in alcuni tipi contrattuali) – si è così sensibilmente rafforzata nell'attuale emergenza da Covid-19. All'istanza manutentiva di stampo solidaristico – probabilmente più sbandierata dai commentatori che realmente perseguita dai contraenti – si aggiunge pertanto un'istanza manutentiva di stampo utilitaristico che ha portato (porta e porterà) le parti, nella gran parte dei casi, a rinegoziare spontaneamente l'accordo originario dopo l'applicazione delle misure di contenimento varate dal Governo. Una soluzione “negoziale” che risulta semplice, rapida ed efficiente.

Talvolta però la rinegoziazione volontaria non sarà sufficiente: la revisione dell'accordo tarderà ad arrivare e gli interessi economici a ricomporsi. Nell'attuale panorama – caratterizzato, come si è visto, dal rischio di una crisi potenzialmente sistemica – non c'è

---

<sup>116</sup> Si pensi, per esempio, alle sollecitazioni provenienti dall'Accademia dei Lincei (documento reperibile online, cfr. <https://www.lincci.it/it/article/covid-e-contratti>) e dall'associazione Civiltà Italiani (studio attualmente in fase, pressoché conclusiva, di elaborazione).



dubbio pertanto che un ulteriore incentivo alla rinegoziazione dell'accordo originario potrebbe risultare utile per i contraenti come per il sistema nel suo complesso.

La principale proposta, attualmente avanzata da più parti, prevede l'introduzione in via legislativa – e, in particolare, “emergenziale” – di un obbligo legale di rinegoziazione dei contratti per affrontare l'attuale crisi da Covid-19<sup>117</sup>. Si tratta di una soluzione che – pur interessante (specie a fronte delle significative peculiarità, più volte sottolineate, dell'attuale situazione complessiva e dell'esigenza, condivisa, di socializzare, per quanto possibile, i costi della crisi)<sup>118</sup> – si ritiene debba essere valutata con estrema attenzione per le numerose problematiche che rischia di sollevare<sup>119</sup>. Innanzitutto, l'introduzione di un obbligo legale di rinegoziare difficilmente avrà come conseguenza la riduzione del contenzioso, perché – a meno di chiarire una volta per tutte l'esatto contenuto dell'obbligo (ancor oggi decisamente poco chiaro)<sup>120</sup> – risulta molto complessa già l'individuazione delle fattispecie d'inadempimento. Non è chiaro, in altri termini, se l'inadempimento dell'obbligo di rinegoziare vada limitato soltanto alle ipotesi di “rifiuto a trattare” e di “trattativa maliziosa”, oppure vada esteso anche ad altre ipotesi (ove chiaramente non si raggiunga una revisione dell'accordo originario). Altri problemi applicativi (non indifferenti) rischiano di emergere con riferimento all'individuazione e, ancora di più, alla prova della trattativa effettivamente “maliziosa”. Inoltre, sembra decisamente complessa (e sicuramente di là da venire) l'individuazione, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo di rinegoziare, di chiari parametri per un eventuale risarcimento del danno (da parametrare all'interesse positivo, all'interesse negativo o a cos'altro?).

S'impongono pertanto perlomeno alcuni correttivi.

Il primo potrebbe essere rappresentato – fermo restando, com'è ovvio, tutte le disposizioni rimediali “speciali” finora lungamente considerate (e previste dalla legge o dalle parti) – dalla c.d. “proceduralizzazione dell'obbligo di rinegoziare”. S'intende così proporre, sull'onda di suggestioni già presenti nella nostra dottrina, la costituzione di “orga-

---

<sup>117</sup> Cfr., per tutti, F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “Coronavirus”*, cit., ID., *Sopravvenienze e rimedi al tempo del “Coronavirus”: interesse individuale e solidarietà*, cit.; A.M. BENEDETTI, R. NATOLI, *Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito*, cit.

<sup>118</sup> Sul punto, cfr. G. VETTORI, *Persona e mercato al tempo della pandemia*, in *Pers. merc.*, 2020, 3 ss., spec. 13; G. GRISI, *La lezione del Coronavirus*, in *juscivile*, 2020, 190 ss.

<sup>119</sup> Sul punto, cfr. F. PIRAINO, *La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e contratti*, cit. (che rileva come la rinegoziazione obbligatoria rischia di rivelarsi la classica “pezza peggiore del buco”, specie nella sua versione più estrema laddove si tratteggia la possibilità, in caso d'inadempimento, di un intervento giudiziale ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.).

<sup>120</sup> Lo rileva puntualmente S. THOBANI, *Il contenuto dell'obbligo di rinegoziare*, in corso di pubblicazione in *Corr. giur.* (contributo consultato grazie alla cortesia dell'Autrice).



nismi di composizione delle liti – previsti *ex lege* – che possano decidere le controversie e anche dare una “spinta gentile” alle rinegoziazioni, potendo ricorrere a meccanismi incentivanti”<sup>121</sup>. Le parti sarebbero tenute ad adire – alla luce dell’obbligo di rinegoziazione – l’organismo, evitando di sovraffollare le aule dei tribunali nell’intento di raggiungere una revisione giudiziale dell’accordo. Questi organismi specializzati, preso atto della peculiarità della singola controversia, potrebbero agevolare più facilmente l’incontro delle volontà e/o delineare una soluzione manutentiva dell’originario rapporto contrattuale.

Il secondo correttivo dovrebbe essere dato dall’esatta indicazione delle conseguenze nel caso di mancata revisione dell’accordo (con riferimento soprattutto alle possibili fattispecie d’inadempimento dell’obbligo, scegliendo se ricollegarle o meno alla mera presentazione o anche all’attiva partecipazione delle parti nell’ambito del procedimento davanti all’organismo di composizione delle liti, e alle precise modalità di quantificazione dell’eventuale risarcimento danni) nonché dall’individuazione – anche grazie al coinvolgimento delle associazioni di categoria – di chiari parametri di revisione dell’accordo da ricercare, di volta in volta, alla luce delle peculiarità dei diversi tipi contrattuali e dei settori economici coinvolti nella controversia<sup>122</sup>.

Se l’introduzione legislativa dell’obbligo generale di rinegoziazione può rappresentare (in astratto) una possibile soluzione rimediale “emergenziale”, bisogna però assicurarsi di non introdurre (in concreto) uno strumento poco funzionale alle necessità delle parti e dell’intero sistema produttivo ed economico nazionale ...

---

<sup>121</sup> M. RABITTI, *Pandemia e risoluzione delle future controversie. Un’idea “grezza”*, in *dirittobancario.it*, 23 aprile 2020. Favorevoli ad incrementare metodi di soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali derivanti dall’emergenza da Covid-19 sono le proposte contenute nel “Manifesto della giustizia complementare alla giurisdizione” (elaborato da un gruppo di lavoro sorto presso il Ministero della Giustizia). Sul punto, cfr. V. MAGLIONE, B.L. MAZZEI, *Liti su affitti, forniture e rimborsi: il lockdown rilancia la mediazione*, in *IlSole24Ore*, 18 maggio 2020, 14.

<sup>122</sup> Nello stesso senso si muove un autorevole studioso che, dopo avere sottolineato l’opportunità di rinegoziare l’accordo originario, sottolinea: “le controversie, che certo affioreranno intorno al contenuto “rinegoziabile”, andrebbero affidate a commissioni tecniche di arbitratori, le quali utilizzeranno parametri oggettivi di correzione per ciascun settore economico o categoria di imprese (ad esempio le “note mensili” dell’Istat). Arbitratori privati, scelti dalle parti o nominati dall’autorità giudiziaria, che perciò vedrebbe allargato il proprio compito soltanto a questo riguardo” (N. IRTI, *Il diritto pubblico e privato in un’epoca che fa eccezione*, in *IlSole24Ore*, 5 maggio 2020, 20).